

**MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI
PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI REGIONE
VENETO - ISMEA****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. L'insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani nell'attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese.

Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del "Pacchetto Giovani" che prevede l'attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale.

Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 14/2012 relativa alla mozione n. 119 del 24 febbraio 2012, con cui, fra l'altro, impegna la Giunta regionale a predisporre un bando di concorso in maniera congiunta Regione Veneto – ISMEA, da attivare su tutto il territorio regionale del Veneto e per tutti i comparti produttivi, finalizzato all'insediamento e al subentro dei giovani in agricoltura e in grado di consentire agli stessi di affrontare da subito le tematiche della ristrutturazione e dell'ammodernamento delle dotazioni aziendali, accompagnandoli inoltre alla crescita delle conoscenze e delle competenze imprenditoriali.

In tal senso, in data 16 maggio 2012, è stato siglato un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 7-8-1990 n. 241, tra la Regione Veneto e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la realizzazione di servizi in comune a sostegno del comparto agricolo e agroalimentare.

1.2 Obiettivi

Mediante l'attivazione del bando congiunto tra Regione e ISMEA relativo all'insediamento si punta a favorire la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l'asestamento strutturale iniziale.

Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi:

- a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole,
- b) miglioramento dell'efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale,
- c) integrazione nel territorio e nella società,
- d) incremento del numero di imprese condotte da giovani imprenditori,
- e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate.

1.3 Ambito territoriale e limitazioni

Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale a eccezione della provincia di Rovigo.

Coloro che presentano domanda a valere sulla presente misura non possono, nel caso ne ricorressero le condizioni, presentare istanza sulla Misura 121, sottomisure IA, BO, BS.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 Soggetti richiedenti**

Giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola.

Per accedere alle provvidenze della presente misura, il giovane deve risultare alternativamente:

- a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;
- b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda (data di insediamento) viene individuata nel momento in cui vi sia la presenza contemporanea della partita I.V.A. e il possesso/detenzione dell'azienda da parte del giovane richiedente i benefici (con atto registrato).

Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 Interventi: Il "Pacchetto Giovani"

Nel presente bando si attivano diverse tipologie di intervento integrato rivolte a giovani insediati per la prima volta in agricoltura che siano o meno nelle condizioni di dover affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali.

Il bando è aperto a tutti i settori produttivi.

Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l'insediamento in un'azienda agricola.

L'accesso alle provvidenze previste per la misura 112 "Insediamento di giovani in agricoltura" è vincolato alla presentazione, da parte del richiedente, di un "Piano aziendale" di impresa finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda.

L'inserimento imprenditoriale viene accompagnato da azioni di formazione volte alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all'attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni.

Nel caso in cui il giovane subentri in un'azienda preesistente, è possibile l'attivazione della misura "Subentro" gestita da ISMEA ai sensi del D.Lgs. 185/2000 Titolo I capo III

Per poter accedere al regime di aiuti del PSR il richiedente dovrà aderire, oltre che alla

- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori",

ad almeno altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Sul territorio esistono differenziate realtà aziendali presso le quali il giovane agricoltore può iniziare a svolgere la propria attività di conduttore. In particolare, l'inserimento lavorativo in aziende già attive ed affermate sul mercato deve tenere in considerazione il fatto che tali imprese, generalmente, non necessitano di grossi investimenti strutturali e dotazionali. Per tali realtà deve essere privilegiata, pertanto, l'azione di formazione ai fini della valorizzazione del capitale umano e lo sviluppo degli aspetti trasversali all'attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni.

Per questa tipologia di aziende, quindi, si stabilisce che la misura da attivarsi obbligatoriamente è la:

- Misura 111: "Formazione professionale", Azione 3

La seconda misura potrà essere scelta dal richiedente fra le seguenti:

- Misura 114: "Utilizzo di servizi di consulenza"
- Misura 132: "Partecipazione a sistemi di qualità"

La scelta effettuata, che può riguardare anche una quarta misura oltre alle tre previste come livello minimo dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell'ambito del piano e risultare coerente con il progetto di sviluppo aziendale.

Nel caso in cui il giovane, anche organizzato in forma societaria, sia subentrato o intenda subentrare nella conduzione di un'azienda agricola preesistente, secondo le modalità specificate nel paragrafo 3.1.2 (criteri di ammissibilità), può aderire anche alla misura "Subentro" di ISMEA.

I progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;

- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

L'investimento complessivo non può superare 1.032.000 euro, IVA esclusa.

Il cedente deve possedere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno 2 anni rispetto al momento della presentazione della domanda, o nei 2 anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.

Si evidenzia che, pur essendo necessaria la sostanziale congruenza delle misure adottate con il progetto aziendale complessivo, vige completa autonomia fra le risultanze istruttorie delle misure del PSR e quella del "Subentro". Pertanto, nell'ambito del Pacchetto Giovani associato alla misura "Subentro" di ISMEA, oltre alle istanze per le quali saranno approvate tutte le misure previste, vi potranno essere domande per le quali saranno approvate solo le misure relative al PSR da parte di AVEPA e domande per le quali verrà dato corso esclusivamente al "Subentro" da parte di ISMEA.

Nell'attuazione del pacchetto, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o ambientali dell'attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa. Se il giovane agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, la gestione economico-finanziaria dell'azienda.

Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando sia carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà essere rendicontato dal beneficiario nell'ambito del premio all'insediamento previa presentazione dei relativi titoli di spesa e di un attestato di frequenza.

3.1.2 Criteri di ammissibilità

I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Al momento della presentazione della domanda:

- a) avere età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni (non compiuti);
- b) possedere la licenza di scuola dell'obbligo;
- c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree sono ammissibili:
 - 1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento.
 - 2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura;

Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, il requisito può essere soddisfatto entro 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale;

- d) essersi insediato nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 2011 (18 mesi antecedenti l'approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 1974/2006) e l'8 febbraio 2013; per coloro che aderiscono alla misura "Subentro" vedasi lettera j) quarto punto;

- e) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A: e iscritta all'Anagrafe del settore primario;
- f) presenza in Veneto, di almeno una U.T.E. come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503; Non possono presentare domanda a valere sul presente bando le aziende che effettuano gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, in provincia di Rovigo e/o acquistano attrezzature e macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, che vengano dislocati e utilizzati prevalentemente in provincia di Rovigo. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in provincia di Rovigo della/e coltura/e interessata/e all'investimento.
- g) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno (ovvero fino alla completa estinzione del mutuo agevolato contratto con ISMEA nel caso di adesione alla misura "Subentro");
- h) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno 5 anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno (ovvero fino alla completa estinzione del mutuo agevolato contratto con ISMEA nel caso di adesione alla misura "Subentro");
- i) presentare un "Piano aziendale", sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare la bontà del progetto aziendale. Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format (Business Plan On Line) messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA. Il software per la predisposizione dei piani aziendali a corredo delle istanze di cui al Pacchetto comprendente le sole misure del PSR, prevede l'utilizzo della versione semplificata (detta anche "sotto soglia") di cui all'Allegato B della DGR 2112 del 7 dicembre 2011.
- j) per coloro che aderiscono alla misura "Subentro":
- riconoscimento di qualifica di imprenditore agricolo professionale o domanda di riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 1, comma 5 ter;
 - in caso di società, la maggioranza assoluta (numerica e delle quote di partecipazione) dei soci deve possedere i seguenti requisiti: età compresa tra i 18 ed i 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda, residenza in Italia;
 - la società subentrante deve essere amministrata da un socio giovane imprenditore agricolo;
 - la domanda di ammissione alle agevolazioni può essere presentata anche a subentro avvenuto da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della stessa, ovvero, nel caso di subentro mortis causa al conduttore uscente, purché la domanda sia presentata nei sei mesi successivi al decesso. nel caso in cui il subentro non sia ancora avvenuto al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve subentrare entro 3 mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
2. Entro e non oltre 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, pena la decadenza dell'intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda:
- a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e mantenerla almeno fino alla conclusione del periodo d'impegno della conduzione di azienda di cui al punto 3.1.2. lett. f.
Per coloro che aderiscono alla misura "Subentro" e hanno presentato domanda di riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 1, comma 5 ter, tale qualifica deve essere riconosciuta entro 24 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
- b) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana. L'elenco dei comuni totalmente o parzialmente delimitati in zona montana è riportato nell'Allegato 6 al Programma di

Sviluppo Rurale reperibile al seguente link:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007++2013/Deliberazioni++Decisioni.htm>

3.1.3 Spese ammissibili

A) Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori

Possono essere giustificate nell'ambito del premio per l'insediamento le seguenti spese sostenute dal giovane imprenditore anche prima della presentazione della domanda e, comunque, a partire dal 1 dicembre 2011.

- spese per l'insediamento: spese notarili, consulenze (fino al 5% del tetto massimo del premio; sono comprese le consulenze di tipo economico e finanziario), acquisto titoli di produzione, acquisto di terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente attivate nel pacchetto;
- spese relative al costo della fidejussione per l'erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 6.3;
- spese per investimenti collegati all'insediamento e non rendicontati nella misura "Subentro" ; in tal caso non sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo investimento. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate negli "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento se non per il raggiungimento delle dimensioni economiche aziendali minime di cui al paragrafo 3.1.2.2 lettera b).

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla medesima società.

Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché le spese per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature usati.

Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e comunitarie.

B) Altre misure attivabili nel pacchetto

Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3.1.1 del presente bando.

Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto negli specifici bandi di misura .

C) misura del "Subentro"

Possono essere giustificate nell'ambito del subentro le seguenti spese sostenute dal giovane imprenditore esclusivamente dopo la delibera di ammissione alle agevolazioni:

- a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato
- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario
- c) opere edilizie da acquistare o da eseguire
- d) oneri per il rilascio della concessione edilizia
- e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature
- f) servizi di progettazione
- g) beni pluriennali

Le spese di cui alla lettera a) sono ammissibili nel limite del 2% dell'investimento da realizzare.

La somma delle spese di cui alle lettere b) + c) + d) è ammissibile nel limite massimo del 40% dell'investimento da realizzare.

La somma delle spese di cui alle lettere a) + f) + g) è ammissibile nel limite massimo del 12% dell'investimento da realizzare.

Per gli investimenti nel settore della produzione primaria possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento.

Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese riportate nel paragrafo 3.1.3 secondo le condizioni previste nel paragrafo 4.2. I beni d'investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica e acquistati successivamente alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni da parte di ISMEA.

I beni oggetto delle agevolazioni devono essere vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e, comunque, fino all'estinzione del mutuo contratto con ISMEA.

Non sono ammissibili le spese per semplici investimenti di sostituzione e quelle relative all'IVA.

3.2 Limiti e condizioni

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2007, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado. Da tale vincolo sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa".

Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsediati nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento.

Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

Gli investimenti realizzati a valere sulla misura 112 e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

Nel caso di adesione alla misura del "Subentro", l'azienda oggetto del subentro stesso dovrà essere interamente ceduta al giovane ovvero alla società di giovani. Non sono ammessi subentri parziali.

Alla data di presentazione della domanda, e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e i 5 anni successivi alla data di ammissione alle agevolazioni, i soci persone fisiche non possono detenere quote di altre società beneficiarie delle agevolazioni previste dal D.Lgs.185/2000, Titolo I e II (Autoimprenditorialità e Autoimpiego) e precedenti leggi.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di spese nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda oggetto di subentro.

Lo statuto della società ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età, e residenza dei soci di maggioranza, nonché degli amministratori, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni ovvero fino alla completa estinzione del mutuo agevolato contratto con ISMEA. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di IAP.

Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 Importo messo a bando

Per l'attivazione delle misure del PSR ricomprese nel Pacchetto Giovani, l'importo complessivo messo a bando è pari a 12.876.618,00¹ €.

Viene prevista la stesura di specifica graduatoria per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo messo a bando.

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm>);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

Nel caso il budget riservato ad una specifica graduatoria risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella graduatoria riservata ad altra zona territoriale.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il premio all'insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione:

- minimo 10.000 €, massimo 30.000 €.

L'entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.3.) giustificate mediante fatture o titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l'intensità massima di contribuzione.

L'approvazione del pacchetto da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure del PSR attivate, oltre alla misura 112.

Il finanziamento previsto dalla misura "Subentro" è subordinato all'istruttoria svolta da ISMEA e alla relativa approvazione.

Nel caso di adesione alla misura del "Subentro", l'intervento agevolativo di ISMEA copre il 90% dell'operazione ritenuta ammissibile. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria. In particolare:

- a. Per gli investimenti nel settore agricolo di produzione primaria, l'intensità lorda dell'aiuto, in termini di Equivalente Sovvenzione, non può superare:
 - a) il 60% degli investimenti ammissibili in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm>);
 - b) il 50% dei costi ammissibili nelle altre zone.

L'importo globale degli aiuti concessi ad ogni singola impresa non può comunque superare i 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o i 500.000 euro se l'azienda si trova in zona montana.

Non possono essere concessi aiuti che contrastano con i divieti e le restrizioni dei regolamenti del Consiglio delle organizzazioni comuni di mercato.

Non possono essere concessi aiuti per:

- acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

¹ Importo modificato con DGR n. 795 del 31/05/2013

- impianto di piante annuali;
 - la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
- Non sono ammessi aiuti per drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua.
- b. Per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità lorda dell'aiuto, in termini di Equivalente Sovvenzione, non può superare il 40% dei costi ammissibili.
- In ogni caso l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dovrà essere sempre connessa con l'attività di produzione primaria principale, pertanto la maggioranza delle materie prime trasformate dovrà essere autoprodotta.
- c. Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo, di cui al Reg. CE 1998/2006, sono ammesse le spese riportate nel paragrafo 3.1.3 per un importo non superiore a 200.000 euro/beneficiario nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (50% sotto forma di mutuo agevolato e 50% sotto forma di contributo a fondo perduto).

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale"

Per quanto concerne gli interventi finanziati dalle misure del PSR, il programma previsto dal "Piano aziendale" deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno da parte di AVEPA. Gli interventi finanziati con la misura "Subentro" dovranno essere realizzati entro il termine di 12-24 mesi dalla decisione di concedere il sostegno da parte di ISMEA (come specificato nel contratto di concessione delle agevolazioni).

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

Nel caso di adesione alla misura del Subentro, la procedura è a sportello e non prevede la stesura di graduatorie. L'ammissibilità delle domande presentate è subordinata ad una valutazione economico-finanziaria da parte di ISMEA. Le domande verranno protocollate da ISMEA secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte di AVEPA

5.1.2 Criteri per l'attribuzione dei punteggi nell'ambito del Pacchetto Giovani

1. Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)

Obiettivi		Argomenti	Punti
A	Qualificazione delle produzioni	Introduzione di sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter, Reg. 1783/2003)	2
B	Innovazione aspetti commerciali	Vendita diretta in azienda e iniziative di e-commerce	1
C	Miglioramento benessere animale	Ristrutturazione con adozione di sistemi di allevamento migliorativi	2
D	Miglioramento aspetti ambientali dell'attività	Azioni volte al risparmio idrico e/o energetico; produzione di energia	2
E	Miglioramento della combinazione dei fattori produttivi	Analisi economica e finanziaria delle attività aziendali e introduzione di nuovi strumenti di valutazione della competitività dell'impresa	3
F	Miglioramento della sicurezza	Adozione di una metodologia per l'analisi dei rischi e per la loro prevenzione	3

2. Titolo di studio del giovane imprenditore

Descrizione	Punti
Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti	7
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario	4
Lauree diverse	2
Altri diplomi di scuola media superiore	1

3. Esperienza professionale come coadiuvante

Descrizione	Punti
Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a sei anni precedenti la presentazione della domanda	0,5 punti per anno

4. Dislocazione geografica

Descrizione	Punti
Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nell'Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale.	8

Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in Area D, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Area D, e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Area D. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in Area D della coltura interessata all'investimento.

5. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Descrizione	Punti
Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1200 m slm	3
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 600 m slm e 1199 m slm	2
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 400 m slm e 599 m slm	1

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura. Nel caso di investimenti che si collochino in più classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (percentuale maggiore della lunghezza o della superficie).

6. Svantaggi orografici delle zone montane

Descrizione	Punti
Acclività media del comune* in cui ricade l'intervento superiore al 46%	2
Acclività media del comune* in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%	1

* vedi Allegato tecnico 7.2 al presente bando della misura 121

I punteggi sono assegnati in base all'acclività media del territorio comunale come riportata nella DGR 3956 del 11/12/2007, Allegato A.

Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

All'interno delle categorie di punteggio 1), 2), 5) e 6) è attribuibile un solo punteggio.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 Il Piano aziendale**

Il piano aziendale deve assicurare la coerenza logica degli interventi programmati al fine della valutazione complessiva dell'operazione di insediamento e la conseguente corresponsione dell'aiuto pubblico.

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Il piano contiene i seguenti elementi:

- Sintesi del progetto proposto
- Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito delle operazioni
- Relazione conclusiva sul progetto

Nel caso di adesione alla misura "Subentro", il piano aziendale deve, inoltre, contenere:

- Descrizione della situazione aziendale almeno negli ultimi 2 anni prima della presentazione della domanda, ovvero prima del subentro qualora questo sia avvenuto prima della presentazione della domanda
- Piano economico-finanziario
- Eventuali integrazioni

6.2 Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria e adempimenti

- 1) Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando, della domanda di aiuto relativa alla misura 112 con allegata la seguente documentazione:
 1. documentazione comprovante il punteggio richiesto, con allegata la copia fotostatica del titolo di studio;
 2. Piano Aziendale (BPOL ed eventuali integrazioni cartacee);
 3. domande di aiuto, complete delle dichiarazioni previste, relative alle misure del PSR che i beneficiari intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione prevista dalla relativa misura;In caso di adesione alla misura "Subentro", inoltre:
 4. domanda completa delle dichiarazioni e della documentazione prevista dalla misura; la modulistica per la presentazione della domanda di subentro è scaricabile dal sito di ISMEA, al seguente link: <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841>
 5. riconoscimento di qualifica di imprenditore agricolo professionale o domanda di riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 1, comma 5 ter. In tale ultimo caso la domanda dovrà contenere l'impegno a conseguire il riconoscimento della qualifica entro 24 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 3 e, nel caso di adesione alla misura "Subentro", anche ai numeri 4 e 5, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

- 2) AVEPA:
 - a) *entro 15 giorni dalla data di chiusura dei termini del bando, trasmette a ISMEA, mediante invio postale, le eventuali domande di subentro, le stampe dei piani aziendali, la documentazione progettuale e quant'altro allegato;*²
 - b) entro il 31 maggio 2013, adotta il decreto di finanziamento delle operazioni relative al Pacchetto Giovani.
- 3) Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di AVEPA di finanziamento delle domande, il beneficiario deve presentare la domanda di erogazione anticipata del premio all'insediamento, corredata dalla fideiussione di cui al paragrafo 6.3, o la rendicontazione delle spese sostenute a valere sulla misura 112.
- 4) ISMEA:
 - a) Valuta le domande pervenute mediante le seguenti verifiche:
 - sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
 - validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento a:
 - attendibilità professionale del soggetto o dei soggetti proponenti
 - affidabilità del piano finanziario
 - redditività e livello tecnologico del progetto
 - potenzialità del mercato di riferimento.
 - b) entro 180 giorni dal termine per l'invio della documentazione da parte di AVEPA, ovvero della documentazione integrativa richiesta, adotta il decreto di finanziamento delle operazioni. In tal caso si procede con il proponente alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni che disciplina i termini e le condizioni per l'attuazione dell'iniziativa agevolata sulla base della normativa vigente.

6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni

² Sostituzione apportata con DGR n. 275 del 05/03/2013

Il premio all'insediamento di cui alla misura 112, viene erogato in unica soluzione come anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande.

A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti nella misura 112 collegati al premio d'insediamento.

In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente sulla base dei giustificativi di spesa da presentarsi entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di finanziamento delle domande.

Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo o di saldo corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

I contributi previsti dalle altre misure del PSR attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del piano di sviluppo.

Per quanto riguarda la misura "Subentro", le agevolazioni finanziarie per gli investimenti sono erogate da ISMEA secondo le modalità stabilite nel contratto di concessione delle agevolazioni.

L'impresa beneficiaria, o il beneficiario in caso di ditta individuale, successivamente alla stipula del contratto, può rendicontare le spese effettuate per stati di avanzamento lavori (SAL) e chiedere l'erogazione delle agevolazioni corrispondenti.

I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5. Devono essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva ammessa. Le spese rendicontate possono anche non essere quietanzate al momento della presentazione; devono essere invece quietanzate le spese rendicontate con i SAL precedenti.

L'ultimo SAL non può superare il 10% della spesa complessiva per investimenti ammessi alle agevolazioni e le spese in esso rendicontate devono essere tutte quietanzate.

L'erogazione delle agevolazioni avviene, normalmente, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle agevolazioni, il beneficiario deve produrre in originale le dichiarazioni di quietanza liberatoria rilasciate dai fornitori.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. ISMEA provvede ad accertare l'effettiva destinazione delle agevolazioni erogate, subordinando all'esito positivo dei controlli le successive erogazioni.

La realizzazione del programma di investimenti deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni (12-24 mesi dalla determina di ISMEA).

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale e delle condizioni di Insediamento. Riduzioni e decadenza.

6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale

Nel corso dell'attuazione del progetto integrato d'impresa AVEPA e ISMEA (nel caso di adesione alla misura "Subentro"), effettuano monitoraggi in itinere sullo sviluppo del piano aziendale, Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei "punti di verifica" individuati dal piano. Con "punto di verifica" si intende una data, all'interno del programma, nella quale sia possibile verificare l'andamento del progetto.

In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l'analisi degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)

Alla conclusione del piano, entro 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, dovranno risultare realizzate tutte le operazioni e le spese previste per le varie misure del PSR. Fermo restando il limite di spesa approvato, possono essere ammesse variazioni alle spese autorizzate purché ritenute coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il Piano aziendale

approvato. Le variazioni relative alla misura "Subentro", dovranno essere preventivamente comunicate a ISMEA che ne valuta la coerenza con il Piano aziendale approvato.

6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento

Entro 24 mesi anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario dell'aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal paragrafo 3.1.2.2 lettere a e b) del presente bando. Per coloro che aderiscono alla misura "Subentro" e hanno presentato domanda di riconoscimento della qualifica IAP in assenza dei requisiti, ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 1, comma 5 ter, la qualifica deve essere riconosciuta entro 24 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento).

La presentazione dei documenti attestanti il raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 3.1.2.2 lettera a), qualora ne ricorrano i presupposti, può essere effettuata entro i dodici mesi successivi al termine del periodo sopra indicato (pertanto entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno).

Entro i 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, inoltre, qualora il beneficiario non sia in possesso di un titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario di cui al primo trattino della lettera c) del paragrafo 2.2.1, dovrà essere acquisito, a dimostrazione della capacità professionale, l'attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore riconosciuto dalla Regione.

Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell'aiuto.

6.4.3 Riduzioni e decadenze

Per le misure del PSR, in ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali riduzioni previste dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006. Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in sede di rendicontazione finale:

- a) per la misura 112 la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari al 70% di quella autorizzata in sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano.
- b) per le altre misure del PSR previste dal Piano, si applicano le disposizioni riportate nel capitolo "Riduzioni" del documento di "Indirizzi procedurali" allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.

In relazione alla realizzazione del Pacchetto Giovani :

- per i piani che prevedono 3 misure, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena di decadenza totale del piano;
- per i piani che prevedono 4 misure, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena di decadenza totale del piano.
- i corsi obbligatori di 25 ore, previsti dalla misura 112, se non conclusi entro i 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, determinano l'applicazione delle riduzioni previste nella DGR 1659/2008 e s.m.i..

Per la misura del "Subentro":

ISMEA ha facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora i richiedenti:

- non realizzi, entro 12 o 24 mesi (stabiliti in determina) il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni,
- non consegna all'ISMEA entro i successivi trenta giorni rispetto al termine di realizzazione dell'investimento, le dichiarazioni e tutta la documentazione allegata al contratto,
- aumenti il programma degli investimenti oltre il limite indicato nel riferimento normativo vigente,
- modifichi l'oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia sostanzialmente diversa da quella indicata nel soprammenzionato programma,

- non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni previste dal contratto,
- non paghi puntualmente ed esattamente, anche una sola delle rate, anche di soli interessi, del finanziamento agevolato, o le somme comunque dovute in dipendenza di tale finanziamento,
- cessi la propria attività o sia sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di completamento dell'investimento,
- a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nel beneficiario interessato ovvero l'applicazione nei confronti di quest'ultimo o dei soci della Società di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i..

L'ISMEA avrà altresì la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora:

- per effetto di alienazioni avvenute a qualsivoglia titolo, il Titolare della Impresa Individuale/i soci della società non presenti/presentino più le caratteristiche richieste dall'art. 9 del D.leg.vo n. 185/00 e successive integrazioni e modificazioni,
- il titolare/i della Impresa Individuale/ i soci della società divenga/divengano titolare/i di partecipazioni in società beneficiarie delle agevolazioni indicate nell'art. 2 del D.M. n. 250/2004, o di ditte individuali cui il medesimo articolo si riferisce.

6.4.4 Verifica del rispetto del piano

Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all'ultima misura attuata, AVEPA, nei termini e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate.

Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

La proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale, presentata dalla Regione del Veneto nel dicembre 2011, è stata approvata dalla Commissione europea con nota del direttore generale della DG Agricoltura e Sviluppo Surale Ares(2012)914678 del 27.7.2012.

La variazione al Programma prevede, fra le altre cose, uno spostamento finanziario dall'Asse 2 all'Asse 1 e la concessione della deroga prevista dall'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05, secondo cui il sostegno previsto dalla misura 121 potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti comunitari in materia di miglioramento del benessere delle galline ovaiole e dei suini, entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola.

In accordo con quanto stabilito dalla Commissione, con il presente bando saranno finanziati dalla Misura 121 gli interventi volti a mitigare l'impatto ambientale dell'attività agricola e ad armonizzare gli allevamenti di galline ovaiole e di suini con la normativa comunitaria in materia di benessere animale.

In particolare, il decreto legislativo n. 267/2003 di attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/04/CE per la protezione delle galline ovaiole impone l'applicazione di norme per il benessere animale a partire dal 1 gennaio 2012. La proroga concessa dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05, prevede che il sostegno della presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola e quindi fino al 31/12/2014.

Per gli allevamenti di suini la direttiva 2008/120/CE, attuata dal D.Lgs. n. 122 del 7/7/2011, stabilisce le norme minime per la protezione degli animali e fissa al 1 gennaio 2013, la data in cui le nuove norme acquisiscono efficacia vincolante per le aziende; anche in tal caso la Commissione ha accordato la proroga ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05 per cui l'intervento della presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola e quindi fino al 31/12/2015.

1.1.1 Applicazione della misura

La Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", nel presente bando, viene attivata attraverso tre sottomisure:

- 1) 121 IA ("Interventi Ambientali"): riguarda tutti i settori produttivi con i limiti, vincoli e priorità previsti dalla scheda misura, dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma e dal presente bando.
- 2) 121 BO ("Benessere galline ovaiole")
- 3) 121 BS ("Benessere suini")

E' ammessa la presentazione della domanda di accesso a una sola delle sottomisure sopra riportate.

Coloro che presentano domanda a valere sul presente bando non possono presentare istanza per l'accesso alla misura 121 RO..

I giovani neo insediati che presentano domanda nell'ambito del "Pacchetto Giovani Regione Veneto-ISMEA" non possono, nel caso ne ricorressero le condizioni, presentare istanza sulla presente Misura 121, sottomisure IA, BO, BS.

1.2 Obiettivi

Il presente bando è volto principalmente a perseguire i seguenti obiettivi:

1. favorire la sostenibilità ambientale dell'attività agricola anche valorizzando il ruolo attivo degli operatori nel combattere i cambiamenti climatici, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.
2. assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

1.3 Ambito territoriale

La misura si applica su tutto il territorio regionale con esclusione della provincia di Rovigo.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

1. Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Criteri di ammissibilità

2.2.1 Requisiti soggettivi:

- a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP;
- b) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.
Per le lauree sono ammissibili:
 - a) Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento,
 - b) Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
 - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda;
- c) avere età inferiore a 65 anni.

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole di conduzione costituite da imprenditori agricoli, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

2.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) presenza in Veneto, di almeno una U.T.E. come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503; Non possono presentare domanda a valere sul presente bando le aziende che effettuano gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, in provincia di Rovigo e/o acquistano attrezzature e macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, che vengano dislocati e utilizzati prevalentemente in provincia di Rovigo. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in provincia di Rovigo della/e coltura/e interessata/e all'investimento.
- d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) nelle zone montane e ad almeno 10 UDE nelle altre zone;
- e) presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.

Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale parametro economico, il rendimento globale dell'operazione può essere valutato attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:

- incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
- riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico;
- adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere degli animali;

➤ salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento. L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.

La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all'intervento di riconversione.

Con riferimento alla salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto, l'utilizzo di tale elemento qualitativo per la giustificazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è subordinato alla approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea.

Con riferimento all'adeguamento alle norme comunitarie di nuova introduzione, queste non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005 per il quale il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola.

Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell'istanza e il recupero delle provvidenze erogate.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA. L'applicativo presenta una versione standard e una versione semplificata. Ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2112 del 7 dicembre 2011, la versione semplificata (definita anche "sotto soglia") può essere utilizzata per la redazione di piani aziendali a sostegno dei progetti che prevedono investimenti fino a 100.000 euro di spesa richiesta a contributo (IVA esclusa).

Per le sottomisure 121BO e 121BS, esclusivamente a valere sul presente bando e vista la specifica valenza degli interventi previsti, si dispone che la versione semplificata possa essere utilizzata anche per la redazione di piani aziendali a sostegno dei progetti che prevedono investimenti oltre i 100.000 euro di spesa richiesta a contributo (IVA esclusa).

- g) impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.
- h) impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2011, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
3. Le imprese costituite nell'anno 2012 e nel 2013, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:

- a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2012, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno;
- b) utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato alle aziende preesistenti nel corso del presente periodo di programmazione dello Sviluppo rurale (2007-2013).

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

L'azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che riducano l'impatto ambientale dell'attività agricola, anche affrontando i temi delle "nuove sfide" e migliorino le condizioni di igiene e benessere degli animali.

3.1.1 Sottomisura 121 IA

- *Ristrutturazione/miglioramento fabbricati al servizio dell'attività aziendale limitatamente agli interventi di bonifica dall'amianto e alla riconversione degli impianti termici a metano o a biomassa.*³
- *Acquisto di macchine/attrezzature innovative per la difesa delle colture che prevedano il recupero del prodotto eccedente e/o la riduzione del prodotto utilizzato (atomizzatori a carica elettrostatica)*⁴.
- Acquisto di macchine/attrezzature per lo spandimento degli effluenti zootecnici
- Investimenti per la produzione di energia termica da pannelli solari.
- Ammodernamento di sistemi, impianti e tecnologie irrigue.
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"
 1. Introduzione di dispositivi, da applicare alle macchine agricole, per l'agricoltura di precisione e attrezzature per l'agricoltura conservativa.
 2. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in kW/h), a partire da fonti rinnovabili (esclusivamente fotovoltaico). La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.
 3. Realizzazione di impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.
 4. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi.
 5. Miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale.
 6. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

3.1.2 Sottomisura 121 BO

- Acquisto e posa di gabbie conformi alle disposizioni di cui alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole attuate con D.Lgs. n. 267 del 29/7/2003;
- Ristrutturazione/miglioramento/costruzione di fabbricati per l'allevamento finalizzati all'adeguamento alle disposizioni di cui alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole attuate con D.Lgs. n. 267 del 29/7/2003;

³ Sostituzione apportata con DGR n. 275 del 05/03/2013

⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 275 del 05/03/2013

3.1.3 Sottomisura 121 BS

- *Ristrutturazione/miglioramento/costruzione di fabbricati per l'allevamento, e/o acquisto e posa di gabbie e box finalizzati all'adeguamento alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE, attuata dal D.Lgs. n. 122 del 7/7/2011, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.*⁵

3.2 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature previsti ai paragrafi precedenti ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti.

I costi generali ammissibili sono:

- costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 5% dell'investimento strutturale ammesso;
- costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro.

3.3 Limiti e condizioni

3.3.1 Sottomisura 121 IA

3.3.1.1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

L'ammissibilità agli investimenti è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale.

⁶

3.3.1.2 Limiti e vincoli per gli investimenti di ristrutturazione/miglioramento fabbricati al servizio dell'attività aziendale limitatamente agli interventi di bonifica dall'amianto

I richiedenti sono tenuti a sottoscrivere la presa d'atto che, nel caso in cui il miglioramento del rendimento globale dell'azienda sia dimostrato attraverso l'elemento qualitativo di "salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto", di cui al paragrafo 2.2.2 lettera e), le domande presentate potranno essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in cui la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale non fosse accolta dalla Commissione Europea.

3.3.1.3 Limiti e vincoli per gli investimenti in strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico)

Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente misura, gli impianti fotovoltaici devono essere installati su fabbricati o tettoie e devono essere associati a una contestuale bonifica dall'amianto delle coperture sulle quali vanno ad essere collocati i pannelli.⁷ Sono esclusi dal contributo gli impianti dislocati sul terreno.

3.3.1.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 275 del 05/03/2013

⁶ Il testo: "Nel settore vitivinicolo non sono, inoltre, ammessi:

1) l'acquisto di attrezzature per specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione dei vasi vinari (serbatoi di stoccaggio, vinificatori, fermentini, autoclavi, ecc.)

2) l'acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione in azienda di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli." è stato eliminato con DGR n. 275 del 05/03/2013

⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 275 del 05/03/2013

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. o di consumi energetici per la produzione di frigoriferi necessarie al condizionamento delle celle. Quanto indicato deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

3.3.1.5 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero

I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i..

3.3.2 Sottomisura 121 BO

Gli investimenti effettuati ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole attuate con D.Lgs. n. 267 del 29/7/2003, non devono determinare l'aumento della capacità produttiva dell'allevamento, né esserne collegati.

La capacità produttiva media dell'allevamento prima degli investimenti è quella indicata nei verbali redatti in occasione delle verifiche svolte dai Servizi Veterinari nell'ambito del Programma di controllo condotto nell'anno 2012 ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute.

3.3.3 Sottomisura 121 BS

Gli investimenti effettuati ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE, come attuata dal D.Lgs. n. 122 del 7/7/2011, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, non devono determinare l'aumento della capacità produttiva dell'allevamento, né esserne collegati.

La capacità produttiva media dell'allevamento prima degli investimenti è quella rinvenibile nella banca dati dell'Anagrafe zootecnica regionale e riferibile all'anno 2012.⁸

3.3.4 Investimenti non finanziabili

Oltre alle limitazioni previste dal presente bando in termini di interventi ammissibili, in generale non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la misura 121:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 1.1 e 2.2.2 del presente bando;
2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
3. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
4. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
5. mezzi di trasporto;
6. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
7. i semplici investimenti di sostituzione;
8. impianti ed attrezzature usati;
9. spese di noleggio attrezzature;
10. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
11. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
12. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
13. IVA;
14. altre imposte e tasse;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato come specificato nel paragrafo 3.3.1.1
17. spese per l'acquisto del decoder e della parabola satellitare per la connessione ad internet;
18. spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali;

⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 275 del 05/03/2013

19. in generale tutte le spese elencate nel capitolo 5.2.2 dell'allegato A "Indirizzi Procedurali" di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i..

3.4 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati. Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso, per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Gli importi relativi all'applicazione della misura 121 è pari complessivamente a 31.616.298,00⁹ € così suddivisi:

➤ Sottomisura 121 IA: 29.955.793,00¹⁰ €.

Per gli interventi effettuati nelle zone montane, viene prevista la stesura di una specifica graduatoria. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo complessivo messo a bando per la sottomisura e, pertanto, pari a 5.000.000 €.

Per accedere alla graduatoria per la zona montana, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR reperibile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Deliberazioni+-+Decisioni.htm>

- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o

- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana (ai fini della dislocazione si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura). Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

➤ Sottomisura 121 BO: 1.134.119,00¹¹ €.

➤ Sottomisura 121 BS: 526.386,00¹² €.

Per le sottomisure 121 BO e BS non è prevista la stesura di una graduatoria specifica per le zone montane.

In caso di avanzo nelle disponibilità delle risorse stanziare per le singole sottomisure, queste verranno riallocate secondo il seguente ordine: 1) 121 BS, 2) 121 BO, 3) 121 IA.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Intensità di aiuto
-------------	--------------------

⁹ Importo modificato prima con DGR n. 275 del 05/03/2013 poi con DGR n. 795 del 31/05/2013

¹⁰ Importo modificato con DGR n. 795 del 31/05/2013

¹¹ Importo modificato con DGR n. 795 del 31/05/2013

¹² Importo modificato con DGR n. 795 del 31/05/2013

	Zone montane	Altre zone
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento*	60%	50%
Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli	50%	40%

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda.

Per le sottomisure 121 BO e 121 BS al fine di beneficiare delle percentuali di contributo previste per le zone montane si applica quanto previsto per la sottomisura 121 IA al paragrafo 4.1 (graduatorie zone montane). Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.1, relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000 €/impresa, nell'arco di cinque anni. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e s.m.i.;
- 1.200.000 € nel caso di cooperative agricole di conduzione costituite tra imprenditori agricoli. Gli importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 15.000 € per le aziende situate in zona montana;
- 25.000 € per le aziende situate nelle altre zone.
- 40.000 € in zona montana e a 75.000 € nelle altre zone, nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi.

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà reiettata.

4.4 Termini e scadenze

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire i seguenti punteggi minimi:

sottomisura 121 BO: 6 punti

sottomisura 121 BS: 5 punti.

5.1.1 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

5.1.1.1 Sottomisura 121 IA

1) Dislocazione geografica

Descrizione	Punti
Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nell'Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale.	2

Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in Area D, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Area D, e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Area D. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in Area D della coltura interessata all'investimento.

2) Svantaggi altitudinali delle zone montane

Descrizione	Punti
Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1200 m slm	3
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 600 m slm e 1199 m slm	2
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 400 m slm e 599 m slm	1

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura. Nel caso di investimenti che si collochino in più classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (percentuale maggiore della lunghezza o della superficie)

3) Svantaggi orografici delle zone montane

Descrizione	Punti
Acclività media del comune* in cui ricade l'intervento superiore al 46%	2
Acclività media del comune* in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%	1

* vedi Allegato tecnico al presente bando

I punteggi sono assegnati in base all'acclività media del territorio comunale come riportata nella DGR 3956 del 11/12/2007, Allegato A.

Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

4) Zone montane vulnerabili ai nitrati di origine agricola

Descrizione	Punti
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con la DCR 17 maggio 2006, n. 62, con la DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684), con il D.Lgs 152/2006 e con la DCR 7 maggio 2003, n. 23	2

Per il riconoscimento dei punteggi di priorità previsti, una o più Unità Operative dei soggetti richiedenti devono ricadere all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati. La definizione di "Unità Operativa" è fornita nell'allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – "Quadro D – Unità operative e consistenza zootecnica": l'Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a stabulazione ricadenti nello stesso Comune.

Per beneficiare del punteggio devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la spesa ammissibile richiesta deve essere prevalentemente riferibile agli investimenti nel settore zootecnico;
- la spesa ammissibile richiesta per gli investimenti zootecnici deve essere prevalentemente effettuata in zona vulnerabile ai nitrati (ZVN);
- l'unità operativa in cui vengono effettuati gli investimenti fissi o fissi per destinazione, devono ricadere in ZVN;
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona vulnerabile ai nitrati (ai fini della dislocazione si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura). Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (>51%) in zona vulnerabile ai nitrati delle colture interessate all'investimento;
- per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione

5) Condizioni dell'imprenditore e dell'impresa

Descrizione	Punti
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	7
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	5
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	2
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	1

All'interno delle categorie di punteggio 2), 3), 5) è attribuibile un solo punteggio.

Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 2), 3), 5) (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente di età anagrafica del soggetto richiedente come individuato al paragrafo 2.2.1 (preferenza al più giovane)

5.1.1.2. Sottomisura 121 BO

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti

SETTORE CARNE¹³	
<i>Investimenti</i>	<i>Punti</i>
<i>a) Acquisto di gabbie modificate in sostituzione di dispositivi in dotazione dell'allevamento dichiarati non a norma senza aumento di capacità di allevamento</i>	<i>10</i>
<i>b) Ristrutturazione di fabbricati, per adeguamento alla norma dell'allevamento preesistente, senza aumento di superficie coperta e senza aumento di capacità di allevamento</i>	<i>3</i>
<i>c) Costruzione di nuovi fabbricati, per adeguamento alla norma dell'allevamento preesistente, senza aumento di capacità di allevamento</i>	<i>1</i>

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

¹³ Tabella sostituita con DGR n. 275 del 05/03/2013

- investimenti a): 60%,
- investimenti c): 40%,

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = [0,6(10 \text{ punti}) + 0,4(1 \text{ punto})] = (6 + 0,4) = 6,4$$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente di età anagrafica del soggetto richiedente come individuato al paragrafo 2.2.1 (preferenza al più giovane)

5.1.1.3. Sottomisura 121 BS

<i>SETTORE CARNE¹⁴</i>	
<i>Investimenti</i>	<i>Punti</i>
<i>a) Ristrutturazione di fabbricati e/o acquisto gabbie e box, per adeguamento alla norma, senza aumento di superficie coperta e senza aumento di capacità di allevamento, in allevamenti finalizzati alla riproduzione (scrofaie)</i>	10
<i>b) Ristrutturazione di fabbricati e/o acquisto gabbie e box, per adeguamento alla norma, senza aumento di superficie coperta e senza aumento di capacità di allevamento, in allevamenti finalizzati all'ingrasso (suino pesante e leggero)</i>	7
<i>c) Costruzione di nuovi fabbricati e/o acquisto gabbie e box, per adeguamento alla norma dell'allevamento preesistente finalizzato alla riproduzione (scrofaie), senza aumento di capacità di allevamento</i>	3
<i>d) Costruzione di nuovi fabbricati e/o acquisto gabbie e box, per adeguamento alla norma dell'allevamento preesistente finalizzato all'ingrasso (suino pesante e leggero), senza aumento di capacità di allevamento</i>	2

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti a): 60%,
- investimenti c): 40%,

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = [0,6(10 \text{ punti}) + 0,4(3 \text{ punti})] = (6 + 1,2) = 7,2$$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente di età anagrafica del soggetto richiedente come individuato al paragrafo 2.2.1 (preferenza al più giovane)

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

6.1 Presentazione della domanda

¹⁴ Tabella sostituita con DGR n. 275 del 05/03/2013

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento di “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., con allegata la seguente documentazione:

Documentazione generale:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
 - b. l'iscrizione all'INPS;
 - c. la qualifica di IAP se non presente la certificazione rilasciata dallo Sportello Unico di AVEPA competente per territorio (o dal corrispondente Servizio dell'IRA se precedente al 1 aprile 2011);
 - d. la dimensione economica aziendale secondo quanto stabilito dal bando;
 - e. impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.
 - f. impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno;
 - g. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi documentazione specifica);
5. piano aziendale a firma di un tecnico qualificato e del beneficiario redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete rurale 2007-2013 (BPOL- Business Plan On Line) e disponibile sul sito di AVEPA;
6. atti progettuali completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i., integrati da:
 - i. computo metrico estimativo analitico;
 - ii. preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
7. permesso di costruire, ove previsto; se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato entro 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto; in allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.
8. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune; nei 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere presentata dichiarazione attestante che è trascorso, senza effetti, il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
9. relazione di valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Se le opere oggetto di domanda non sono assoggettate a tale normativa, dichiarazione del tecnico che attesti tale condizione. La relazione di valutazione di incidenza non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.
10. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici (copia del bilancio presentato al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o copia del bilancio regolarmente approvato risultante dal libro inventari, relativo all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi due anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di imprese individuali o di società di persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi.

Casi particolari: qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.

11. concessione di derivazione dell'acqua ad uso irriguo (ove necessario)
12. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
13. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti);
14. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, e/o di irrigazione;
15. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli interventi diretti alla riconversione e all'ammodernamento degli impianti irrigui;
16. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i..
17. per gli interventi di adeguamento a norme, perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda è conforme alle specifiche normative comunitarie.
18. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura straordinaria, ai sensi della DGR 2113/2011, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP;
19. cronoprogramma dei lavori che saranno eseguiti come prestazioni volontarie (nel caso in domanda e nel Piano aziendale venga prevista e dichiarata la prestazione volontaria per la realizzazione del progetto).

I documenti indicati ai numeri da 1 a 19, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro i termini fissati dal presente bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 Rendicontazione

Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà:

- a) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- b) presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:
 1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
 2. copia dei giustificativi di pagamento;
 3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
 4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
 5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente bando si fa riferimento a quanto previsto nel documento di "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i.

7. ALLEGATI TECNICI

7.1 TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER LA SOTTOMISURA 121 IA

MACROINTERVENTO	DETTAGLIO INTERVENTO
C) <i>Ristrutturazione/miglioramento fabbricati al servizio dell'attività aziendale limitatamente agli interventi di bonifica dall'amianto e alla riconversione degli impianti termici a metano e a biomassa.¹⁵</i>	<i>Rimozione della copertura in eternit e smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa nuova copertura comprese eventuali nuove strutture portanti.</i>
	<i>Riconversione a metano e a biomassa degli impianti termici</i>
E) Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali	Impianto combustione e compostaggio pollina
	Impianto di concentrazione
	Imp. disidratazione/essiccazione deiezioni
	Imp.trattamento elettrolitico per liquami
	Impianti anaerobici per il liquame
	Impianto compostaggio deiezioni
	Impianto di separazione del liquame
	Impianto trattamento liquami
	Vasche liquami
	Cisterne per liquami
	Concimaia
	Copertura concimaia e/o vasca liquame
	Copertura paddok
Altre opere gestione deiezioni	
I) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature volti alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività agricola e finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	Acquisto di macchine/attrezzature innovative per la difesa delle colture che prevedano il recupero del prodotto eccedente
	Investimenti per la produzione di energia termica da pannelli solari
	Attrezzature e dispositivi finalizzati allo spandimento degli effluenti zootecnici: -spandi compost/letame -spandi liquame mediante iniezione diretta e/o a bassa pressione
	Attrezzature varie per pompa per l'acqua (non riconversione)
	Attrezzature varie per l'irrigazione (non riconversione)
OA2b - Energie rinnovabili - Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale a partire da fonti rinnovabili	Investimenti strutturali per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Esclusivamente se associato a interventi di rimozione di amianto.
OB1 - Cambiamenti climatici - Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo	Acquisto di dispositivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione) (#)
	Acquisto di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura conservativa) (#)

¹⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 275 del 05/03/2013

(agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	Acquisizione hardware e software per agricoltura di precisione/conservativa (#)
OB2 - Cambiamenti climatici - Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica	Lavori di coibentazione tetti e solai (*)
	Parete ventilata (*)
	Cappotto termico interno o esterno (*)
	Sostituzione di infissi (*)
	Fornitura e messa in opera di materiale coibente (pannelli sandwich) che determinano una riduzione pari almeno al 20% dei consumi energetici per la produzione di frigoriferi.
OB3 - Cambiamenti climatici - Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni	Reti antigrandine
	Reti antipioggia
OC1 - Risparmio idrico e depurazione acque reflue - Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	Invasi aziendali
	Riconversione di sistemi irrigui
OC2 - Risparmio idrico e depurazione acque reflue - Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	Impianto di depurazione
	Macchinari per la gestione delle acque di scarico
P - Spese generali	Costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino a 5% dell'investimento strutturale ammesso
	Costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro

(#) L'**agricoltura di precisione** è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. (Es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il dosaggio variabile)

L'**agricoltura conservativa** è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche complementari tra le quali l'alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo;

(*) in grado di assicurare un valore di trasmittanza termica (U_w) uguale o inferiore a quanto riportato in tabella dell'allegato B al DM 11/03/2008 e s.m.i.

7.1.2 TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI PER LE SOTTOMISURE 121 BO e 121 BS

MACROINTERVENTO	DETTAGLIO INTERVENTO
D) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati all'adeguamento alle norme in materia di igiene e benessere per le galline ovaiole e i suini	Gabbie per galline ovaiole
	Gabbie e box per suini
C) Ristrutturazione/miglioramento/costruzione di fabbricati e impianti per l'allevamento al fine di adeguarli alle norme in materia di igiene e benessere per le galline ovaiole e i suini	Ricovero per avicoli
	Porcilaie
	Impianto termico (riscaldamento)
	Impianto climatizzazione e condizionamento
	Impianto elettrico
	Impianto idraulico e antincendio
Impianto di depurazione	

7.2 TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE ALLO SVANTAGGIO OROGRAFICO.

Nome Comune	Svantaggio orografico	Nome Comune	Svantaggio orografico
Agordo	2	Cornedo Vicentino	0
Alano di Piave	2	Cortina d'Ampezzo	2
Alleghe	2	Costermano	0
Altissimo	1	Crespadoro	2
Arcugnano	0	Crespano del Grappa	1
Arsie'	1	Danta di Cadore	1
Arsiero	2	Dolce'	1
Asiago	1	Domegge di Cadore	2
Auronzo di Cadore	2	Enego	1
Badia Calavena	1	Erbezzo	1
Bassano del Grappa	0	Falcade	1
Belluno	1	Fara Vicentino	0
Borca di Cadore	1	Farra d'Alpago	1
Borso del Grappa	1	Farra di Soligo	0
Bosco Chiesanuova	1	Feltre	1
Breganze	0	Ferrara di Monte Baldo	1
Brentino Belluno	2	Follina	1
Brenzone	1	Fonzaso	1
Brogliano	0	Forno di Zoldo	2
Calalzo di Cadore	2	Foza	1
Caltrano	1	Fregona	1
Calvene	1	Fumane	1
Campolongo sul Brenta	2	Gallio	1
Canale d'Agordo	2	Gambugliano	0
Cappella Maggiore	0	Gosaldo	2
Caprino Veronese	0	Grancona	0
Castelcucco	0	Grezzana	1
Castellavazzo	2	La Valle Agordina	2
Cavaso del Tomba	0	Laghi	2
Cazzano di Tramigna	1	Lamon	2
Cencenighe Agordino	2	Lastebasse	2
Cerro Veronese	1	Lentiai	1
Cesiomaggiore	2	Limana	0
Chiampo	0	Livinallongo del Col di Lana	1
Chies d'Alpago	2	Longarone	2
Cibiana di Cadore	2	Lorenzago di Cadore	2
Cismon del Grappa	2	Lozzo di Cadore	2
Cison di Valmarino	1	Lugo di Vicenza	1
Colle Santa Lucia	2	Lusiana	1
Cogollo del Cengio	1	Malcesine	1
Comelico Superiore	1	Marano di Valpolicella	0
Conco	1	Marostica	0
Cordignano	0	Mason Vicentino	0

Mel	1	Santa Giustina	0
Miane	1	Sant'Ambrogio di Valpolicella	0
Molvena	0	Sant'Anna d'Alfaedo	1
Monfumo	0	Santo Stefano di Cadore	2
Monte di Malo	0	Santorso	0
Negrar	0	Sappada	2
Nogarole Vicentino	1	Sarmede	0
Ospitale di Cadore	2	Schio	0
Paderno del Grappa	1	Sedico	2
Pedavena	1	Segusino	1
Pedemonte	2	Selva di Cadore	2
Pederobba	0	Selva di Progno	2
Perarolo di Cadore	2	Seren del Grappa	2
Pianezze	0	Solagna	1
Pieve d'Alpago	1	Sospirolo	2
Pieve di Cadore	2	Soverzene	2
Pieve di Soligo	0	Sovramonte	2
Piovene Rocchette	0	Taibon Agordino	2
Ponte nelle Alpi	1	Tambre	1
Posina	2	Tarzo	1
Possagno	1	Tonezza del Cimone	1
Pove del Grappa	1	Torrebelvicino	1
Puos d'Alpago	0	Torri del Benaco	0
Quero	2	Tregnago	1
Recoaro Terme	2	Trichiana	0
Refrontolo	0	Trissino	0
Revine Lago	1	Valdagno	1
Rivamonte Agordino	2	Valdastico	2
Rivoli Veronese	0	Valdobbiadene	1
Roana	1	Vallada Agordina	2
Rocca Pietore	2	Valle di Cadore	2
Romano d'Ezzelino	0	Valli del Pasubio	2
Rotzo	1	Valstagna	2
Rovere' Veronese	1	Vas	2
Salcedo	1	Velo d'Astico	1
San Giovanni Ilarione	1	Velo Veronese	0
San Gregorio nelle Alpi	1	Verona	0
San Mauro di Saline	1	Vestenanova	1
San Nazario	2	Vidor	0
San Nicolo' di Comelico	2	Vigo di Cadore	2
San Pietro di Cadore	2	Vittorio Veneto	1
San Pietro Mussolino	1	Vodo Cadore	2
San Tomaso Agordino	2	Voltago Agordino	2
San Vito di Cadore	2	Zoldo Alto	2
San Zenò di Montagna	1	Zoppe' di Cadore	1

MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1- Descrizione generale**

La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti sotto forma di contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

La finalità della misura è di:

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera economia territoriale;
- promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Lattiero-caseario (latte vaccino);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Carne (bovino, suino, avicolo, uova);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, mangimi);
- Tabacco;
- Settori minori (olio d'oliva, florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese);

Non sono ammessi investimenti nel settore bieticolo-saccarifero.

L'attribuzione della singola istanza allo specifico settore avviene in funzione della tipologia di investimento richiesto.

1.2 - Obiettivi

Obiettivo primario degli interventi oggetto del presente bando è quello di ridurre l'impatto ambientale delle imprese agroalimentari attraverso operazioni volte a :

- a. ridurre le emissioni di CO₂ grazie al risparmio energetico;
- b. migliorare la qualità dell'acqua;
- c. ridurre l'utilizzo di energia derivante da combustibili fossili;
- d. eliminare sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente.

1.3 - Ambito territoriale

La misura viene attivata su tutto il territorio regionale ad eccezione della provincia di Rovigo.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti beneficiari**

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende:

qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende:

la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) .

Il sostegno, è limitato alle:

- a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);
- b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3.

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

2.2 – Criteri di ammissibilità

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto ad esclusione della provincia di Rovigo.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il miglioramento dell'indice viene verificato attraverso il confronto tra l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati e l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento.

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali. Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Nel caso di investimenti di bonifica dall'amianto che non incidono direttamente sulla redditività aziendale, il miglioramento del rendimento globale dell'azienda viene valutato con riferimento al seguente elemento qualitativo:

- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto

L'utilizzo di tale parametro per la giustificazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è subordinato alla approvazione della proposta di modifica del PSR da parte della Commissione Europea.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati:

1. al miglioramento dell'efficienza energetica;
2. alla bonifica dall'amianto;
3. all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda;
4. alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
5. alla gestione delle risorse idriche.

3.2 - Spese ammissibili:

- 1- Investimenti materiali:

le spese ammissibili relative a ciascun intervento sono elencate nella tabella di cui all'allegato tecnico 7.2 al presente bando.

2- Investimenti immateriali:

Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e contabilizzazione dei lavori e alla consulenza e supporto ai fini della rendicontazione delle spese, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1 elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

3.3 - Limiti e condizioni

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di parabole satellitari nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente misura.

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Nel caso in cui il miglioramento del rendimento globale dell'azienda sia dimostrato attraverso l'elemento "salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dell'amianto" di cui al punto 2.2, i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere una presa d'atto che le domande presentate potranno essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in cui non fosse accolta dalla Commissione Europea la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale

Non sono, comunque, finanziabili:

- a) acquisto di terreni, costruzione e acquisto di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione;
- b) mezzi di trasporto;
- c) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. Fanno eccezione quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione;
- d) investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- e) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- f) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- g) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- h) spese di noleggio attrezzature;
- i) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- j) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- k) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.
- l) tutte le spese così come definite al capitolo 5.2.2 dell'allegato A "Indirizzi Procedurali" di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i.;
- m) spese relative ad investimenti non iscritti nei beni ammortizzabili pluriennali.

3.4 – Durata degli impegni

A) Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del patrimonio immobiliare e/o dell'attività d'impresa.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento “Indirizzi procedurali” di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i.

Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono regolamentati con le modalità previste nel documento “Indirizzi procedurali” di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i.

B) Impegni di fornitura

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a sottoscrivere impegni di fornitura del prodotto interessato all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria.

Gli impegni di fornitura avranno durata per tre annate agrarie successive a quella nel quale si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore (AVEPA), in allegato alla domanda di saldo, l'elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per tre annate agrarie successive, gli impegni di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate. La mancata presentazione di questo elenco determinerà la decadenza della domanda e il recupero delle somme già erogate.

Limitatamente al settore della carne, le imprese di trasformazione beneficiarie potranno produrre l'elenco dei macellatori dai quali acquistano i capi/carne macellati purché questi ultimi esibiscano un elenco che identifichi gli allevatori fornitori dei capi da macellare.

Gli impegni di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare e commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento.

Gli impegni di fornitura non sono richiesti per quelle produzioni che vengono conferite in modo obbligatorio sulla base di disposizioni statutarie dell'impresa di trasformazione (es. cooperative, O.P.) nel caso in cui tali conferimenti siano pari o superiori al 70 % della produzione totale trattata.

C) Controlli ex post

Ai fini di verificare il rispetto degli impegni di fornitura di cui al precedente punto B, i beneficiari, rientranti nel campione ex post previsto dall'articolo 29 del reg. CE n. 65/2011 saranno oggetto di controlli in loco nel triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di contributo.

Durante tali controlli viene verificato il rapporto percentuale tra materia prima proveniente da produttori agricoli / materia prima complessivamente lavorata nell'anno di riferimento:

Qualora tale rapporto sia inferiore al 70% (minimo previsto), si procede al recupero del contributo erogato come di seguito specificato:

- proporzionalmente alla differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo, se tale differenza supera del 3%, ma non più del 20% la percentuale accertata.

(es. % accertata di materia prima da produttori agricoli/materia prima totale trasformata = 60%; differenza 70-60 = 10 %; il 10% rappresenta 16% di 60 → riduzione del 16% del contributo concesso)

- interamente qualora la differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo superi del 20% la percentuale accertata.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come definiti negli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i. ed opportunamente valutati da AVEPA.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 –Importo a bando

La somma messa a bando è pari a 11.764.637,00¹⁶ euro e viene ripartita tra i diversi settori produttivi individuati nella tabella 7.1, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. rapporto percentuale tra valore della produzione agricola del settore / valore complessivo di tutti i settori (vedi tabella 7.1): peso percentuale pari a 50 %;

¹⁶ Importo modificato con DGR n. 795 del 31/05/2013

2. rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore / volume complessivo della spesa di tutti i settori: peso percentuale pari a 50 %.

Il volume della spesa è determinato dalla sommatoria del volume degli investimenti considerati ammissibili per ciascun settore.

Ai fini di un più efficace riparto delle risorse, gli eventuali importi residui provenienti dai settori per i quali sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno ridistribuiti tra i rimanenti settori in modo proporzionale al numero di domande ammesse.

4.3 - Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinata nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), per investimenti effettuati in UTE ubicate in zona montana.

Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali il beneficiario intenda accedere ad altri contributi, regionali, nazionali, comunitari, l'aliquota massima di contributo concedibile è del 20%.

Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, entro i termini stabiliti dagli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i., l'erogazione di un anticipo o, in alternativa, di un acconto.

4.4 – Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 1.000.000,00 di euro per soggetto giuridico beneficiario,

Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 euro per soggetto giuridico beneficiario, innalzato a 400.000,00 euro per operazioni nel comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.

In tutti gli altri settori l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 euro per soggetto giuridico beneficiario, ad eccezione delle microimprese che effettuano investimenti in zona montana per le quali viene fissato un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento pari a 20.000,00 euro.

4.5 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 20 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni del contributo e le disposizioni per la conclusione delle operazioni previste negli Indirizzi procedurali generali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i..

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Tali istanze, con l'attribuito punteggio, saranno inserite in graduatorie suddivise per settore. che raggrupperanno le imprese in funzione della tipologia di prodotto oggetto di intervento.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi:

- 1) - **numero di produttori di base fornitori di materia prima**

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento dei settori di produzione agricola interessati garantendo una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi derivanti dall'investimento stesso.

N. produttori	Punti
$n > 750$	20
$500 < n \leq 750$	18
$400 < n \leq 500$	16
$300 < n \leq 400$	14
$200 < n \leq 300$,	12
$100 < n \leq 200$	10
$50 < n \leq 100$,	5

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori si adottano i seguenti criteri:

- imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima: media dei soci conferenti nell'ultimo biennio concluso;
- imprese non gestite dai produttori agricoli: la media dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima nell'ultimo biennio considerato.
Nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori è calcolato in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa di trasformazione.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima.

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci. Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

Qualora in sede di collaudo finale delle opere venisse riscontrato, sulla base degli elenchi dei fornitori e dei soci conferenti allegati alla domanda di pagamento, un numero di produttori inferiore rispetto a quelli presentati in domanda, ciò comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria nonché all'esclusione della domanda da quelle finanziabili.

2) tipologia soggetto beneficiario

A) Alle microimprese situate in "Aree con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nel Programma di Sviluppo Rurale e per investimenti effettuati in tali zone, al fine di sostenere l'ammodernamento delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in una situazione ambientale e logistica di effettiva difficoltà: punti 20.

B) AOP o OP riconosciute e loro soci a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente bando: punti 5, elevati a 10 punti per il settore ortofrutticolo.

5.3 Preferenze

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dell'istanza

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
 - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 comma 3 (imprese intermedie)
 - c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa (con riferimento all'indice economico prescelto).
 - d. dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali
 - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;

4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. permesso di costruire, ove previsto.

Se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato entro 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa.

In allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata, pena la non ammissibilità della stessa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.

6. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune. Nei 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità della domanda, dichiarazione attestante che è trascorso, senza effetti, il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
7. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
8. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s'impegna ad acquisire da produttori agricoli per il triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento mediante la stipula di impegni di fornitura.
9. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti.

La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito delle CCIAA provinciali.

10. documentazione probante l'effettivo numero di occupati espressi in ULA per l'ultimo bilancio concluso (es. dati di sintesi della procedura UNIEMENS, DM10, ecc.), anche per imprese associate/controllate estere, delle quali occorre allegare copia del bilancio.
11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
12. Piano d'Investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede per la determinazione delle dimensioni aziendali;
13. Computo metrico estimativo analitico redatto secondo le modalità previste negli Indirizzi procedurali DGR n 1499/2011 e s.m.i. unitamente agli atti progettuali;
14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
15. relazione redatta da tecnico abilitato nello specifico settore che attesti il risparmio energetico del 15% . Il tecnico dovrà attestare attraverso uno specifico calcolo analitico che le modifiche a carico dei fabbricati, degli impianti o l'introduzione di nuove attrezzature/macchinari determinano una riduzione dei consumi rispetto alla situazione ex ante. Il tecnico dovrà fare riferimento alle certificazioni dei consumi rilasciate dalle ditte costruttrici dei macchinari e delle caratteristiche termiche dei materiali utilizzati, che devono essere allegate alla relazione.

Nella redazione della relazione il tecnico dovrà attenersi, per il calcolo del risparmio energetico, a quanto disposto dalle specifiche norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs n. 192/2005 integrato dal D.lgs. n. 311/2006 e dal regolamento attuativo DPR n. 59/2009).

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15. sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancanza della documentazione di cui al punto 4 comporta il non riconoscimento del punteggio richiesto. Il documento richiamato al punto 6 è essenziale qualora non sia stato allegato alla domanda di aiuto il documento di cui al punto 5.

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 5 e 6 nei termini perentori di 90 giorni dalla chiusura del termine ultimo per la presentazione della domanda, comporta la non ammissibilità della stessa.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- a) Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali:
 1. registri vitivinicoli (vinificazione, commercializzazione, imbottigliamento, etc.) per le imprese del settore vitivinicolo;
 2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario;
 3. il registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
 4. l'elenco dei produttori conferenti tratto dalla documentazione contabile (mastrino fornitori).
- b) Per la richiesta del punteggio relativa alla tipologia soggetto beneficiario, nel quadro "Dati Specifici" della domanda di aiuto, dovrà essere indicata l'OP o l'AOP riconosciute a cui l'impresa aderisce

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);

2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
5. elenco dei beni realizzati o acquistati oggetto dell'aiuto.
6. l'elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per le tre annate agrarie successive a quella del collaudo, gli impegni di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

Tab 7.1 Valore della produzione per settore (%)

SETTORI	% VALORE PRODUZIONE
Vitivinicolo	13,24
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate)	17,71
Carne (bovino, suino avicolo, uova)	38,57
Lattiero-caseario	10,85
Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, mangimi)	14,85
Altri settori (olio d'oliva; florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, miele, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti)	2,49
Tabacco	2,29

Tab. 7.2 Spese ammissibili

INTERVENTO	SPESE AMMISSIBILI
B Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione limitatamente ad interventi di bonifica dall'amianto	BONIFICA DALL'AMIANTO Rimozione della copertura in eternit e smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa nuova copertura comprese eventuali nuove strutture portanti.
D Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature limitatamente ad interventi di miglioramento dell'efficienza energetica (Spesa non ammessa nel settore vitivinicolo in quanto ricompresa negli interventi del relativo OCM – misura investimenti).	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA acquisto di macchine e attrezzature nuove: che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% e possiedano una capacità di lavoro pari o superiore a quelle esistenti che devono comunque essere obbligatoriamente dismesse. Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelle dismesse.
F1 Miglioramento dell'efficienza energetica: ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiale da costruzione che migliorino l'isolamento termico	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA Ristrutturazione di fabbricati (ai sensi del DPR 380/2001 art. 3) per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento finalizzate al miglioramento

dell'isolamento termico e al risparmio energetico. Tutti gli interventi devono assicurare un risparmio energetico minimo del 15% e, per gli interventi di cui al DM 11/03/2008 e s.m.i., il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) previsti all'allegato B dello stesso decreto. Sono ammissibili a finanziamento le spese per la ristrutturazione di elementi esistenti e non quelle per nuove costruzioni

Sono ammissibili le spese per la riqualificazione energetica dei componenti opachi e finestrati dell'involucro edilizio (pareti verticali, tetti e solai, strutture per celle frigorifere) :

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo con materiali ordinari, nonché la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e posa in opera di finestre e

porte

Ammodernamento impianti tecnologici: sono ammissibili quegli interventi tecnici che modificando gli impianti esistenti, riducono il consumo di energia di almeno il 15% mantenendo una capacità lavorativa pari almeno a quella preesistente.

Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi dei nuovi impianti introdotti, con quelli preesistenti.

F2 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda:
- realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti delle lavorazioni, di potenza inferiore a 1MW

UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA E REIMPIEGATA IN AZIENDA;
Realizzazione (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento) di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti della lavorazione

F3 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda:
Realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1MW

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici esistenti

F4 Gestione delle risorse idriche
impianti di trattamento delle acque di scarico

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Realizzazione (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento) di impianti di

**trattamento delle acque di scarico: opere edili
ed attrezzature elettromeccaniche**

**MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI
PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. L'insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani nell'attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese. Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del "Pacchetto Giovani" che prevede l'attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale.

1.2 Obiettivi

Mediante l'attivazione della misura di sostegno all'insediamento si punta a favorire la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l'assestamento strutturale iniziale.

Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi:

- a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole,
- b) miglioramento dell'efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale,
- c) integrazione nel territorio e nella società,
- d) incremento del numero di imprese condotte da giovani imprenditori,
- e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate.

1.3 Ambito territoriale e limitazioni

Il progetto integrato può essere attivato nella provincia di Rovigo.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 Soggetti richiedenti**

Giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola.

Per accedere alle provvidenze della presente misura, il giovane deve risultare alternativamente:

- d) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;
- e) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- f) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda viene individuato con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.

Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

2.2 Criteri di ammissibilità

I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

2. Al momento della presentazione della domanda:
 - a) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti);

- b) possedere la licenza di scuola dell'obbligo;
- c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
- possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree sono ammissibili:
 3. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento.
 4. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura;
- Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, il requisito può essere soddisfatto entro 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale;¹⁷*
- d) essersi insediato nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 2011 (18 mesi antecedenti l'approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 1974/2006) e l' 8 febbraio 2013;
- e) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.: e iscritta all'Anagrafe del settore primario;
- f) presenza in provincia di Rovigo di almeno una U.T.E., come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503. Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in provincia di Rovigo e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in provincia di Rovigo. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in provincia di Rovigo della/e coltura/e interessata/e all'investimento.
- g) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
- h) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno 5 anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
- i) presentare un "Piano aziendale", sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda come indicato al punto 2.2.2. del bando di misura 121, az. 121PGB. Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format (Business Plan On Line) messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA (versione "112 Insediamento giovani agricoltori PGB").
2. Entro e non oltre 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, pena la decadenza dell'intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda:
- a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e mantenerla almeno fino alla conclusione del periodo d'impegno della conduzione di azienda di cui al paragrafo 2.2.1. lett. f);
 - b) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 10 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard)

¹⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 275 del 05/03/2013

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 Interventi: Il “Pacchetto Giovani”

Nel presente bando si ritiene strategico attivare il “Pacchetto Giovani B” (PGB), in considerazione della necessità del giovane neo insediato di affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali.

Il bando è aperto a tutti i settori produttivi.

Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l'insediamento in un'azienda agricola.

L'accesso alle provvidenze previste per la misura 112 “Insediamento di giovani in agricoltura” è vincolato alla presentazione, da parte del richiedente, di un “Piano aziendale” di impresa finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda.

L'inserimento imprenditoriale finalizzato allo sviluppo aziendale, è accompagnato da processi di ristrutturazione che prevedono investimenti strutturali e/o dotazionali non disgiunti da azioni di formazione volte alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all'attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni. In accordo con la strategia comunitaria, particolare attenzione va rivolta agli interventi connessi con le “nuove sfide” come individuate nel Reg. CE n. 74/2009.

Per poter accedere al regime di aiuti il richiedente dovrà aderire, oltre che alla

- Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”,

ad almeno altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Per affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali, la misura da attivarsi necessariamente è la:

- Misura 121- Azione 121PGB: “Ammodernamento delle aziende agricole”.

La seconda misura potrà essere selezionata dal richiedente fra:

- Misura 111 - Azione 3: “Formazione professionale”,
- Misura 114: “Utilizzo di servizi di consulenza”
- Misura 132: “Partecipazione a sistemi di qualità”.

Per le Misure 111 Azione 3, 114 azione 1, 121 RO-PGB, 132 si vedano gli specifici bandi inseriti nella presente deliberazione.

La scelta effettuata, che può riguardare ulteriori misure oltre alle tre previste come livello minimo dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell'ambito del piano e risultare coerente con il progetto di sviluppo aziendale.

In ogni caso, nell'attuazione del pacchetto, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o ambientali dell'attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa. Se il giovane agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, la gestione economico-finanziaria dell'azienda.

Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando sia carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà essere rendicontato dal beneficiario nell'ambito del premio all'insediamento previa presentazione dei relativi titoli di spesa e di un attestato di frequenza.

3.1.2. Spese ammissibili

A) Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori

Possono essere giustificate nell'ambito del premio per l'insediamento le seguenti spese che possono essere state sostenute dal giovane imprenditore anche prima della presentazione della domanda e, comunque, a partire dal 1 dicembre 2011:

- spese per l'insediamento: spese notarili, consulenze (fino al 5% del tetto massimo del premio; sono comprese le consulenze di tipo economico e finanziario), acquisto titoli di produzione, acquisto di terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente attivate nel pacchetto;

- spese relative al costo della fideiussione per l'erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 6.3;
- spese per investimenti collegati all'insediamento e non rendicontati nella misura 121; in tal caso non sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo investimento. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate negli "Indirizzi procedurali", il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento se non per il raggiungimento delle dimensioni economiche aziendali minime di cui al paragrafo 2.2.2 lettera b).

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla medesima società.

Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché le spese per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature usati.

Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e comunitarie.

B) Altre misure attivabili nel pacchetto

Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3.1.1 del presente bando.

Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto negli specifici bandi di misura.

3.2 Limiti e condizioni

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2007, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado. Da tale vincolo sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa".

Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsediati nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento.

Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 Importo messo a bando

Per l'insediamento di giovani agricoltori (Pacchetto Giovani B), l'importo complessivo messo a bando è pari 4.757.800,00¹⁸ €.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il premio all'insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione:

- minimo 10.000,00 €, massimo 30.000,00 €.

L'entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.2.) giustificate mediante fatture o titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l'intensità massima di contribuzione.

L'approvazione del pacchetto da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure attivate, oltre alla misura 112.

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale"

Il programma previsto dal "Piano aziendale" deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Pacchetto Giovani saranno stabilite secondo criteri e punteggi che tengono conto anche degli obiettivi qualificanti del Piano aziendale più oltre descritti.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 10 punti relativamente al criterio di priorità 1 "Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti" nell'ambito della misura 121.

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

5.1.2 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti nell'ambito della misura 121, azione 121 RO-PGB del presente bando.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica "Nuove Sfide"	33
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:

Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro);

Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovacaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro).

Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovacaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E' incluso il settore della produzione delle Uova.

Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria "1. Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti nell'ambito della misura 121, azione 121_PGB", si

¹⁸ Importo modificato con DGR n. 795 del 31/05/2013

valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

Punteggio= $[0,4(33 \text{ punti}) + 0,25(30 \text{ punti}) + 0,35(20 \text{ punti})] = (13,2 + 7,5 + 7) = 27,7$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali.

Ai soli fini dell'attribuzione della priorità di investimento cui al punto 5.1 sono assimilabili agli interventi di ristrutturazione/miglioramento degli edifici gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di un edificio esistente, nel limite massimo del 20% del volume del fabbricato in aderenza al quale viene effettuato l'ampliamento.

Fatto salvo quanto previsto negli "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

2) Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)

Obiettivi		Argomenti	Punti
A	Qualificazione delle produzioni	Introduzione di sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter, Reg. 1783/2003)	2
B	Innovazione aspetti commerciali	Vendita diretta in azienda e iniziative di e-commerce	1
C	Miglioramento benessere animale	Ristrutturazione con adozione di sistemi di allevamento migliorativi	2
D	Miglioramento aspetti ambientali dell'attività	Azioni volte al risparmio idrico e/o energetico; produzione di energia	2
E	Miglioramento della combinazione dei fattori produttivi	Analisi economica e finanziaria delle attività aziendali e introduzione di nuovi strumenti di valutazione della competitività dell'impresa	3
F	Miglioramento della sicurezza	Adozione di una metodologia per l'analisi dei rischi e per la loro prevenzione	3

3) Titolo di studio del giovane imprenditore

Descrizione	Punti
-------------	-------

Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti	7
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario	4
Lauree diverse	2
Altri diplomi di scuola media superiore	1

4) Esperienza professionale come coadiuvante

Descrizione	Punti
Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a sei anni precedenti la presentazione della domanda	0,5 punti per anno

5) Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012

Descrizione	Punti
Aziende situate nei comuni individuati dal DM 1 giugno 2012 e D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 67 septies, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 (vedi elenco in allegato tecnico 7.1)	50

Per poter beneficiare dello specifico punteggio le aziende devono avere almeno il 51% della SAT nei comuni individuati, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati nei comuni individuati e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente nei comuni individuati. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) nei comuni individuati della coltura interessata all'investimento.

All'interno delle categorie di punteggio 1), 2) e 3) è attribuibile un solo punteggio.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Il Piano aziendale

Il piano aziendale rappresenta il progetto di sviluppo dell'impresa; deve assicurare la coerenza logica degli interventi programmati al fine della valutazione complessiva dell'operazione di insediamento e la conseguente corresponsione dell'aiuto pubblico.

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Il piano contiene i seguenti elementi:

- Sintesi del progetto proposto
- Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito degli investimenti
- Il piano economico-finanziario
- Relazione conclusiva sul progetto

6.2 Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria

Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando della domanda di aiuto relativa alla misura 112, corredata da:

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto, con allegata la copia fotostatica del titolo di studio;
2. Piano Aziendale;
3. domande di aiuto, complete delle dichiarazioni previste, relative alle misure che i beneficiari intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione prevista dalla relativa misura.

Per la misura 121 RO-PGB la domanda di aiuto dovrà essere corredata da:

1. atti progettuali completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di “Indirizzi procedurali” di cui all’Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., integrati da:
 - computo metrico estimativo analitico;
 - preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
2. permesso di costruire;
3. dichiarazione di inizio attività (D.I.A. o S.C.I.A) riportante la data di presentazione in Comune;
4. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesti il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell’art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
6. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigraffiti, impianti irrigui, altri impianti);
7. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, e/o di irrigazione;
8. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria);
9. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l’investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25 % della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento per gli interventi diretti alla riconversione o all’ammodernamento degli impianti irrigui;
10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell’elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
11. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l’investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. documentazione che comprovi le caratteristiche dell’impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici.
13. cronoprogramma dei lavori che saranno eseguiti come prestazioni volontarie (nel caso in domanda e nel Piano aziendale venga prevista e dichiarata la prestazione volontaria per la realizzazione del progetto);
14. copia del diploma di scuola dell’obbligo (qualora non in possesso di altro titolo di studio superiore già esibito per la richiesta del punteggio di cui al criterio 3: “Titolo di studio del giovane imprenditore”).

I documenti indicati per la:

- misura 112 ai numeri 1., 2., 3;
- misura 121 ai numeri 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per la misura 121 RO-PGB :

- a) la documentazione indicata al punto 2., se non presente in allegato alla domanda, può essere presentata all’ufficio di AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. Pertanto, all’atto della presentazione della domanda il giovane dovrà allegare il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un professionista abilitato con allegata la dichiarazione del professionista che l’intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti. In ogni caso, copia della richiesta del permesso di costruire presentata in comune dovrà essere trasmessa all’ufficio di AVEPA entro i 60

giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di concessione. Nel caso di mancata presentazione di tale documentazione nei termini sopra previsti, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

- b) la documentazione indicata al punto 3., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere presentata entro i termini indicati pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 1659/08 e s.m.i..

Per gli aderenti alle misure 111 azione 3, 114 e 132 oltre al modello di domanda specifico predisposto da Avepa, dovrà essere allegata tutta la documentazione specifica indicata nei rispettivi bandi di misura.

AVEPA, entro il 31 maggio 2013, adotterà il decreto di finanziamento delle operazioni.

6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni

L'erogazione delle provvidenze pubbliche sulle varie misure del pacchetto è subordinata all'attuazione complessiva del piano aziendale. L'erogazione anticipata, in unica soluzione, del premio e quella eventuale degli aiuti agli investimenti sono vincolate alla presentazione, da parte del beneficiario, di una fideiussione per un valore pari al 110% dell'aiuto pubblico anticipato.

Il premio all'insediamento ed i contributi previsti dalle altre misure inserite nel progetto integrato d'impresa vengono, pertanto, corrisposti secondo le seguenti modalità.

Il premio all'insediamento viene erogato in unica soluzione, come anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato da presentarsi entro e non oltre 120 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande.

A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti nella misura 112 collegati al premio d'insediamento.

In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente sulla base dei giustificativi di spesa da presentarsi entro 120 giorni dalla data di adozione del decreto di finanziamento delle domande.

Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo o di saldo corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

I contributi previsti dalle misure di investimento attivate nel progetto integrato vengono erogati:

- prima dell'effettuazione delle spese, su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato e nei limiti indicati nell'Allegato A "Indirizzi procedurali" alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..
- mediante acconti successivi, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori corredata dei relativi titoli di spesa ammissibili.
- alla conclusione dei lavori, nei termini prescritti dalla specifica misura, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

I contributi previsti dalle altre misure attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del piano di sviluppo.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.:

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
6. allegati a consuntivo previsti dal Piano aziendale

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale e delle condizioni di Insediamento. Riduzioni e decadenza.

6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale

Nel corso dell'attuazione del progetto integrato d'impresa AVEPA effettua monitoraggi in itinere sullo sviluppo del piano aziendale.

Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei "punti di verifica" individuati dal piano. Con "punto di verifica" si intende una data, all'interno del programma, nella quale sia possibile verificare l'andamento del progetto.

In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l'analisi degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)

Alla conclusione del piano, entro 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, dovranno risultare realizzati tutti gli investimenti e le spese previste per le varie misure. Fermo restando il limite di spesa approvato, possono essere ammesse variazioni alle spese autorizzate purché ritenute coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il Piano aziendale approvato.

6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento

Entro 24 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario dell'aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.2 lettere a) , b) del presente bando.

La presentazione dei documenti attestanti il raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 2.2.2 lettera a), qualora ne ricorrano i presupposti, può essere effettuata entro i dodici mesi successivi al termine del periodo sopra indicato (pertanto entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno).

Entro i due anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, inoltre, qualora il beneficiario non sia in possesso di un titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario di cui al primo trattino della lettera c) del paragrafo 2.2.1, dovrà essere acquisito, a dimostrazione della capacità professionale, l'attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore riconosciuto dalla Regione.

Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell'aiuto.

6.4.3 Riduzioni e decadenze

In ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali riduzioni previste dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006. Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in sede di rendicontazione finale:

- a) per la misura 112 la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari al 70% di quella autorizzata in sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano.
- b) per le altre misure del PSR previste dal Piano, si applicano le disposizioni riportate nel capitolo "Riduzioni" del documento di "Indirizzi procedurali" allegato A alla DGR n. 1499/2011

In relazione alla realizzazione del Pacchetto Giovani :

- per i piani che prevedono 3 misure, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena di decadenza totale del piano;
- per i piani che prevedono 4 misure, entro 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena di decadenza totale del piano.
- i corsi obbligatori di 25 ore, previsti dalla misura 112, se non conclusi entro i 24 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concedere il sostegno, determinano l'applicazione delle riduzioni previste nella DGR 1659/2008 e s.m.i..

6.4.4 Verifica del rispetto del piano

Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all'ultima misura attuata, AVEPA, nei termini e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate.

Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

7. ALLEGATI TECNICI

7.1 ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

1. Bagnolo di Po
2. Calto
3. Canaro
4. Canda
5. Castelguglielmo
6. Castelmassa
7. Ceneselli
8. Ficarolo
9. Gaiba
10. Gavello
11. Giacciano con Baruchella
12. Melara
13. Occhiobello
14. Pincara
15. Salara
16. Stienta
17. Trecenta
18. Adria
19. Bergantino
20. Castelnuovo Bariano
21. Fiesso Umbertiano

MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE UBICATE IN PROVINCIA DI ROVIGO**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso una serie di interventi mirati all'ammmodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole.

La Misura 121 "Ammmodernamento delle aziende agricole", riguarda tutti i settori produttivi con i limiti, vincoli e priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma.

Il decreto legislativo n. 267/2003 di attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/04/CE per la protezione delle galline ovaiole impone l'applicazione di norme per il benessere animale a partire dal 1 gennaio 2012. La proroga concessa dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05, prevede che il sostegno della presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola e quindi fino al 31/12/2014.

Per gli allevamenti di suini la direttiva 2008/120/CE, attuata dal D.Lgs. n. 122 del 7/7/2011, stabilisce le norme minime per la protezione degli animali e fissa al 1 gennaio 2013, la data in cui le nuove norme acquisiscono efficacia vincolante per le aziende; anche in tal caso la Commissione ha accordato la proroga ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05 per cui l'intervento della presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola e quindi fino al 31/12/2015.

1.1.1 Applicazione della misura

La misura viene attivata secondo due tipologie di azione:

1. Azione 121 RO, per tutti i comparti produttivi.
2. Azione 121 RO-PGB, attivata, come misura obbligatoria, nell'ambito del Pacchetto Giovani destinato ai soggetti già insediati (PGB).

Coloro che presentano domanda a valere sul presente bando non possono presentare istanza per l'accesso alla sottomisure 121 IA, 121 BO, 121 BS.

1.2 Obiettivi

Gli obiettivi principali della Misura 121 sono:

- a) Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività.
- b) Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa.
- c) Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli.
- d) Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle riforme nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.
- e) Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro.
- f) Favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.
- g) Favorire un ruolo attivo dell'agricoltura nel combattere i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio da fonti fossili, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.

1.3 Ambito territoriale**1.3.1 Applicazione come misura singola**

La misura si applica nella provincia di Rovigo.

1.3.2 Applicazione nell'ambito del Pacchetto giovani

La misura si applica nella provincia di Rovigo.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Criteri di ammissibilità

2.2.1 Requisiti soggettivi:

a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP;

b) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:

- possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.

Per le lauree sono ammissibili:

1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento,
2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;

- frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
- svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda;

c) avere età inferiore a 65 anni.

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole di conduzione costituite da imprenditori agricoli, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

2.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;

b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;

c) presenza in Veneto di almeno una U.T.E., come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503. Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in provincia di Rovigo e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in provincia di Rovigo. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in provincia di Rovigo della/e coltura/e interessata/e all'investimento.

d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) nelle zone montane e ad almeno 10 UDE nelle altre zone;

e) presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.

Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale parametro economico, il rendimento globale dell'operazione può essere valutato attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:

- miglioramento della qualità delle produzioni;

- incremento occupazionale;
- incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
- riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico;
- adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere degli animali;
- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto.

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante, dedotta quella relativa a produzioni, eventualmente, già certificate.

Per PLV certificata si fa riferimento a quella soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG), o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS/QS). Vengono ricomprese anche le certificazioni relative al "latte fresco pastorizzato di alta qualità" (D.M. 9 maggio 1991 n. 185) e le certificazioni relative al "latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale" (DGR 2950/2005 e Decreto Dirigente Unità di progetto sanità animale e igiene ambientale n. 510 del 4 dicembre 2008).

Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento. L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.

La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all'intervento di riconversione.

Con riferimento alla salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto, l'utilizzo di tale elemento qualitativo per la giustificazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è subordinato alla approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea.

Con riferimento all'adeguamento alle norme comunitarie di nuova introduzione, queste non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005 per il quale il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola.

Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell'istanza e il recupero delle provvidenze erogate.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA. L'applicativo presenta una versione standard e una versione semplificata. Ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2112 del 7 dicembre 2011, la versione semplificata (definita anche "sotto soglia") può essere utilizzata per la redazione di piani aziendali a sostegno dei progetti che prevedono investimenti fino a 100.000,00 euro di spesa richiesta a contributo (IVA esclusa).

- g) impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

- h) impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

Per le domande di adesione alla azione 121 RO-PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i requisiti indicati alle lettere d) e e) verranno valutati come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2011, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
3. Le imprese costituite nell'anno 2012 e nel 2013, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:

- a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2012, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno;
- b) utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato alle aziende preesistenti nel corso del presente periodo di programmazione dello Sviluppo rurale (2007-2013).

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

L'azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il rendimento globale e la competitività dell'azienda agricola e riducano l'impatto ambientale dell'attività affrontando anche i temi delle "nuove sfide" in accordo con la strategia comunitaria.

3.1.1 Misura 121, azione 121 RO - Ammodernamento delle aziende agricole ubicate in provincia di Rovigo.

A. Ammodernamento strutturale

1. Interventi di miglioramento fondiario;
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale;

B. Ammodernamento tecnologico

1. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - riduzione dei costi;
 - miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
 - trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
2. Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.

C. Ammodernamento organizzativo-strategico

1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni.
2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda.
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"

1. Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia.
2. Introduzione di dispositivi applicabili ai macchinari per l'agricoltura di precisione e attrezzature per l'agricoltura conservativa.
3. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in kW/h), a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.
4. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.
5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi.
6. Miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale.
7. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

3.1.2 Misura 121, azione 121 RO-PGB – Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neo insediati in provincia di Rovigo

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 .

3.2 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo precedente ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti precedenti.

I costi generali ammissibili sono:

- costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 5% dell'investimento strutturale ammesso;
- costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui la presente misura sia inserita nell'ambito di un Pacchetto Giovani i costi relativi alla consulenza economica e finanziaria devono essere rendicontati esclusivamente nell'ambito del premio di insediamento e non saranno, pertanto, ammessi nell'ambito della misura 121.

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000,00 €/ha.

3.3 Limiti e condizioni

3.3.1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

L'ammissibilità agli investimenti è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale.

3.3.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).

3.3.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:

- utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (*Acer campestre* L.), Bagolaro L. (*Celtis australis*), Carpino (*Carpinus betulus*), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.), Castagno (*Castanea sativa* L.), Farnia (*Quercus robur* L.), Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa* Willd.), Gelso bianco (*Morus alba* L.), Gelso nero (*Morus nigra* L.), Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertner), Platano (*Platanus x hispanica* Munch), Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (*Populus nigra* L.) e Pioppo bianco (*Populus alba* L.), Paulownia tomentosa (*Paulonia*), Rovere (*Quercus petraea* Mattus.). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
- non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
- la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari.

Per singola UTE, non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a 10.000 m², anche suddivise in più corpi purché ciascuno non sia inferiore a 5.000 m². Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.

La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha,
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.

Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.

Presso la sede aziendale dovranno essere conservati, per i controlli previsti dalla specifica normativa, le Etichette o i Cartellini del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento* siano soggette

all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386**. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263***¹⁹.

Il beneficiario, nel caso in cui utilizzi la biomassa prodotta per la produzione di energia all'interno dell'azienda, dovrà essere in possesso di una caldaia ad alto rendimento (maggiore dell'80%), che dovrà essere comprovato da documentazione tecnica, da allegare alla domanda di sostegno.

Nel caso in cui non utilizzi la biomassa in azienda, o la utilizzi solo parzialmente, dovrà sottoscrivere apposito contratto di fornitura con aziende utilizzatrici o con imprese specializzate di commercializzazione, da presentarsi, al più tardi, al momento della richiesta del saldo.

3.3.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (FER), quali solare, biomasse agricole, forestali e zootecniche, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

Il parametro di elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell'indice di sostenibilità, espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment), dello specifico impianto di produzione di energia secondo il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1713/2009.

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011.

Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell'energia primaria prodotta o cogenerata.

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi. A tal fine s'intendono fisicamente o funzionalmente connessi quegli impianti appartenenti allo stesso soggetto e che abbiano il medesimo punto di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, fatti salvi i limiti di cui alla legge regionale n. 5/2011.

Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda compreso quello della famiglia agricola (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.

Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale, compreso quello della famiglia agricola, viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.

*Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Orniello, Frassino ossifillo, Carpino nero, Paulonia, Pioppi, Querce, Robinia, Salice, Olmi, Castagno..

**Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

***Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

3.3.5. Limiti per l'acquisizione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento

Sono esclusi dal contributo di cui alla presente misura:

- a) le vendite di fabbricati fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società;
- b) le vendite di fabbricati da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore;
- c) le vendite da società a persona fisica che risulti essere socia della medesima società.

3.3.6 Limiti e vincoli per gli investimenti in strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico)

Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente misura, gli impianti fotovoltaici devono essere installati su fabbricati, tettoie o serre. Sono esclusi dal contributo gli impianti dislocati sul terreno.

3.3.7 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. o di consumi energetici per la produzione di frigoriferie necessarie al condizionamento delle celle. Quanto indicato deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

3.3.8 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero

I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i..

3.3.9 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore vitivinicolo

Nel settore vitivinicolo non possono essere finanziate nell'ambito del PSR le seguenti operazioni che possono usufruire di contributi esclusivamente nell'ambito della misura investimenti di cui all'articolo 15 del Reg (CE) n. 479/2008:

1. Acquisto di hardware e software: acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :
 - gestione aziendale;
 - controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto;
 - sviluppo di reti di informazione e comunicazione;
 - commercializzazione delle produzioni.
2. Acquisto di botti in legno: acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).
3. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: acquisto strumentazioni per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli."
5. Acquisto di attrezzature specialistiche per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli atte a svolgere le seguenti operazioni:
 - pigiatura/ diraspatura
 - pressatura
 - filtrazione/ centrifugazione/flottazione
 - concentrazione/arricchimento
 - stabilizzazione
 - refrigerazione
 - trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee

- dosaggio di elementi (O₂, SO₂, ecc)
- imbottigliamento
- automazione magazzino confezionamento
- appassimento uve

3.3.10 Limiti e vincoli per gli investimenti di ristrutturazione/miglioramento fabbricati al servizio dell'attività aziendale limitatamente agli interventi di bonifica dall'amianto

I richiedenti sono tenuti a sottoscrivere la presa d'atto che, nel caso in cui il miglioramento del rendimento globale dell'azienda sia dimostrato attraverso l'elemento qualitativo di "salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto", di cui al paragrafo 2.2.2 lettera e), le domande presentate potranno essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in cui la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale non fosse accolta dalla Commissione Europea.

3.3.9 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 1.1 e 2.2.2 del presente bando;
2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
3. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
4. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
5. mezzi di trasporto;
6. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
7. i semplici investimenti di sostituzione;
8. impianti ed attrezzature usati;
9. spese di noleggio attrezzature;
10. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
11. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
12. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
13. IVA;
14. altre imposte e tasse;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato come specificato nel paragrafo 3.3.1.
17. spese per l'acquisto del decoder e della parabola satellitare per la connessione ad internet.
18. spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali;
19. in generale tutte le spese elencate nel capitolo 5.2.2 dell'allegato A "Indirizzi Procedurali" di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i..

3.4 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati. Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso, per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo relativo all'applicazione della misura individuale è pari a 22.636.221,00²⁰ €.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Intensità di aiuto
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento*	50%
Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli	40%

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda.

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.1, lettera D, punto 3, relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale.

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.1, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti agro-forestali, il contributo, se superiore, viene ridotto al 40%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000,00 €/impresa, nell'arco di cinque anni. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e s.m.i.;
- 1.200.000,00 € nel caso di cooperative agricole di conduzione costituite tra imprenditori agricoli. Gli importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 25.000,00 €
- 75.000,00 € nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi.

Nel caso in cui la misura sia inserita nell'ambito di un "pacchetto giovani", in abbinamento con la misura di insediamento ed eventualmente con altre misure, gli importi minimi di spesa ammissibile sono stabiliti in:

- 15.000,00 €

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà reiettata.

4.4 Termini e scadenze

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

²⁰ Importo modificato con DGR n. 795 del 31/05/2013

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria. Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 10 punti relativamente al criterio di priorità 1 "Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti".

5.1.1 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti

Priorità	SNS = Strategica nuove sfide	S = Strategica	A = Alta	M = Media	B = Bassa
----------	--	-------------------	-------------	--------------	--------------

		SETTORE							
		grandi colture	bieticolo saccarifero	tabacco	ortofrutta	floro vivaismo	vitivinicolo oleicolo	lattiero caseario	carne
	Investimenti		Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)***
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A

C	Ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S
O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili								

1. Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa ²¹	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
a) fonti agro-forestali								
b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS
c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	SNS	SNS
B) Cambiamenti climatici								
1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B	B
C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								

1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS							
2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS	SNS

- * In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata, la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore.
- ** Le trattorie sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa.
- *** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica "Nuove Sfide"	33
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:

Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro);

Lattiero-caseario: per la produzione del latte bovino, ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro).

Carne: sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E' incluso il settore della produzione delle Uova.

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria "1. Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti nell'ambito della misura 121, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

Punteggio= $[0,4(33 \text{ punti}) + 0,25(30 \text{ punti}) + 0,35(20 \text{ punti})] = (13,2 + 7,5 + 7,0) = 27,70$ Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole

basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali.

Ai soli fini dell'attribuzione della priorità di investimento di cui al punto 5.1.1.1, sono assimilabili agli interventi di ristrutturazione/miglioramento degli edifici gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di un edificio esistente, nel limite massimo del 20% del volume del fabbricato in aderenza al quale viene effettuato l'ampliamento.

Fatto salvo quanto previsto negli "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i. in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

2) Qualità della produzione aziendale

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari, come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG) o alla produzione di Latte "alta qualità" (D.M. 185/91) o alla produzione di "latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale" (DGR 2950/2005 e Decreto Dirigente Unità di progetto sanità animale e igiene ambientale n. 510 del 4 dicembre 2008).	Punti 4
Investimenti totalmente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS/QS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti 3
Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari, come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG) o alla produzione di Latte "alta qualità" (D.M. 185/91) o alla produzione di "latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale" (DGR 2950/2005 e Decreto Dirigente Unità di progetto sanità animale e igiene ambientale n. 510 del 4 dicembre 2008).	Punti 2
Investimenti prevalentemente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS/QS)	Punti 1

3) Impiego di manodopera

Imprese che necessitano di un numero di ULA/ha per anno maggiore di 0,7	Punti 4
---	---------

Si fa riferimento al numero di iscritti all'INPS per azienda compresi i familiari. Le ULA (Unità Lavorative Anno) rappresentano il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno; i dipendenti a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA.

4) Condizioni dell'imprenditore e dell'impresa

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 7
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 5

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 2
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	Punti 1

6) Aderenti a Organizzazioni dei produttori (OP) e loro associazioni (AOP)

Imprese aderenti a OP/AOP	Punti 1
---------------------------	---------

7) Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012

Aziende situate nei comuni individuati dal DM 1 giugno 2012 e D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 67 septies, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 (vedi elenco in allegato tecnico 7.2)	50
--	----

Per poter beneficiare dello specifico punteggio le aziende devono avere almeno il 51% della SAT nei comuni individuati, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati nei comuni individuati e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente nei comuni individuati. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) nei comuni individuati della coltura interessata all'investimento.

All'interno delle categorie di punteggio 1), 2) e 4) è attribuibile un solo punteggio. I punteggi delle categorie 2) e 3) sono alternativi.

5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 1), 2) e 4) (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.

Per la richiesta del punteggio di cui al punto 6) nel quadro "Dati Specifici" della domanda di aiuto, dovrà essere indicata l'OP o l'AOP riconosciute a cui l'azienda aderisce

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Qualità delle produzioni:

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP esclusi i vini, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "protezione transitoria", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CE) n. 509/2006, Reg. (CE) 479/2008 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP esclusi vini, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extra-aziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;

- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato.
- Le certificazioni relative alla produzione di latte "Alta Qualità" di cui al DM 185/91 e alla produzione di "latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale" di cui al Decreto n. 510/2008, è verificata mediante l'iscrizione nei registri tenuti presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi delle D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 510/08. La certificazione deve essere antecedente alla data dell'apertura del bando.

Impiego di manodopera

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impiego della manodopera, si valuta l'incidenza delle ULA aziendali per ha di SAU. A tali fini le ULA vengono calcolate in base al numero di giornate lavorative aziendali, nell'anno precedente a quello della domanda, per le quali sono pagati i contributi previdenziali INPS.

Aderenti alle OP/AOP

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio degli aderenti alle OP/AOP, dei giovani imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

5.3 Elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente di età anagrafica del soggetto richiedente come individuato al paragrafo 2.2.1 (preferenza al più giovane)

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento di "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., con allegata la seguente documentazione:

Documentazione generale:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
 - b. l'iscrizione all'INPS;
 - c. la qualifica di IAP se non presente la certificazione rilasciata dallo Sportello Unico di AVEPA competente per territorio (o dal corrispondente Servizio dell'IRA se precedente al 1 aprile 2011);
 - d. la dimensione economica aziendale secondo quanto stabilito dal bando;
 - e. impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.
 - f. impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno;
 - g. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi documentazione specifica);
5. piano aziendale a firma di un tecnico qualificato e del beneficiario redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete rurale 2007-2013 (BPOL- Business Plan On Line) e disponibile sul sito di AVEPA;
6. atti progettuali completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i., integrati da:
 - iii. computo metrico estimativo analitico;

- iv. preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
7. permesso di costruire, ove previsto; se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato entro 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto; in allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.
 8. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune; nei 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere presentata dichiarazione attestante che è trascorso, senza effetti, il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune. La mancata presentazione di tale dichiarazione nei tempi previsti determina la non ammissibilità della domanda
 9. relazione di valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Se le opere oggetto di domanda non sono assoggettate a tale normativa, dichiarazione del tecnico che attesti tale condizione. La relazione di valutazione di incidenza non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.
 10. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici (copia del bilancio presentato al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o copia del bilancio regolarmente approvato risultante dal libro inventari, relativo all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi due anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di imprese individuali o di società di persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi. Casi particolari: qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità. Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.
 11. concessione di derivazione dell'acqua ad uso irriguo (ove necessario)
 12. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
 13. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti);
 14. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, e/o di irrigazione;
 15. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
 16. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli interventi diretti alla riconversione e all'ammodernamento degli impianti irrigui;
 17. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (Uw) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i.. Tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;

18. per gli interventi di adeguamento a norme, perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda è conforme alle specifiche normative comunitarie.
19. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura straordinaria, ai sensi della DGR 2113/2011, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP;
20. cronoprogramma dei lavori che saranno eseguiti come prestazioni volontarie (nel caso in domanda e nel Piano aziendale venga prevista e dichiarata la prestazione volontaria per la realizzazione del progetto).

I documenti indicati ai numeri da 1 a 20, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro i termini fissati dal presente bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere, se del caso:

2. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;
3. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
4. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 509/06, regolamento (CE) n. 510/06, la certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
5. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del regolamento CE n. 479/2008, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
6. per la certificazione relativa alla produzione di latte "Alta Qualità" di cui al DM 185/91 e produzione di "latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale" di cui al Decreto dirigenziale n. 510/08: iscrizione nei registri tenuti presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi delle D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 510/08;
7. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine di ottenere lo specifico punteggio).

6.2 Rendicontazione

Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà:

- a) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- b) presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:
 1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
 2. copia dei giustificativi di pagamento;
 3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
 4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
 5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente bando si fa riferimento a quanto previsto nel documento di "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A della DGR n. 1499/2011 e s.m.i..

7. ALLEGATI TECNICI

7.1 TABELLA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

MACROINTERVENTO	DETTAGLIO INTERVENTO
A - Miglioramento fondiario	Sistemazione idraulico agraria superficiale
	Sistemazione idraulico agraria sotterranea compreso drenaggio controllato
	Impianto colture arboree da frutto
	Riconversioni varietali colture arboree da frutto
	Impianto vivaio
	Miglioramento prati e pascoli - sistemazione viabilità
	Miglioramento prati e pascoli - recinzioni
B - Costruzione di fabbricati e impianti aziendali	Impianto termico (riscaldamento)
	Impianto climatizzazione e condizionamento
	Impianto elettrico
	Impianto idraulico e antiincendio
	Impianto di depurazione
	Impianti telefonici, trasmissione dati
	Impianto trasporto latte (fisso)
	Stalle per bovini da latte
	Stalle per altri bovini
	Porcilaie
	Ricovero per equini
	Ricovero per ovicaprini
B - Acquisizione di fabbricati e impianti aziendali	Ricovero per avicoli
	Ricovero per cunicoli
	Ricoveri per animali-tettoie
	Ricoveri per animali-cuccette
	Serre
	Fienili
	Silos per stoccaggio cereali e foraggi
	Cantine
	Essiccatoi
C - Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali	Rimozione della copertura in eternit e smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa nuova copertura comprese eventuali nuove strutture portanti
	Locali per la trasformazione dei prodotti aziendali
	Fabbricati per stoccaggio e conservazione prodotti
	Altri fabbricati agricoli
	Capannone per attivita' vivaistica
Fungaia	
D - Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	diventato OA1
E - Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali	Impianto combustione e compostaggio pollina
	Impianto di concentrazione
	Imp. disidratazione/essicazione deiezioni
	Imp.trattamento elettrolitico per liquami
	Impianti anaerobici per il liquame
	Impianto compostaggio deiezioni
	Impianto di separazione del liquame
Impianto trattamento liquami	

	Vasche liquami
	Cisterne per liquami
	Concimaia
	Copertura concimaia e/o vasca liquame
	Copertura paddok
	Depuratore
	Altre opere gestione deiezioni
F - Strutture ed impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera.	diventato OA2a
G - Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue (risparmio idrico e alla tutela delle falde)	diventato OC1
H - Difesa attiva delle coltivazioni per produzione aziendale	diventato OB3
I - Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori	Attrezzatura per la difesa delle colture (vigneti/frutteti/oliveti)
	Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive)
	Attrezzatura per la potatura meccanica dei vigneti
	Attrezzatura enologica
	Impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e confezionamento di frutta/olive
	Gabbie per galline ovaiole
	Gabbie e box per suini
	Attrezzature zootecniche per la gestione dell'allevamento e dei reflui
	Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la gestione dei pascoli
	Macchinari e attrezz. - gestione (altre colture)
	Macchinari e attrezz. - distribuzione concimi e antiparassitari (altre colture)
	Macchinari e attrezz. - raccolta prodotti (altre colture)
	Macchinari e attrezz. - per lavorazione e conservazione prodotti (altre colture)
	Trattrici
	Macchine per lavorazione terreno
	Macchine per gestione e distribuzione fertilizzanti chimici
	Macchine per gestione e distribuzione concimi organici
	Macchine per gestione e distribuzione antiparassitari
	Macchine trapiantatrici
	Macchine seminatrici
	Macchine per la potatura
	Macchine per il diserbo
	Macchine per la raccolta
	Macchine per altre operazioni colturali
	Macchine per la fienagione
	Macchine movimentazione, trasporto e stoccaggio foraggio
	Altre macchine
	Attrezz. varie per serre
	Attrezz. varie per strutture mobili di difesa

	Attrezz. varie per tunnel o altro per colture protette Attrezz. varie per pulizia foraggio Attrezz. varie per recinzioni, paddock ed impermealizz. Attrezz. varie per preparazione mangime del bestiame Attrezz. varie componenti per impianti ricoveri animali Attrezz. varie componenti per sistemi riduzione insetti Attrezz. varie componenti per sistemi stoccaggio reflui Attrezz. varie per riscaldamento e recupero calore Altre Attrezzature Macchinari e attrezz. - per caseificio Macchinari e attrezz. - per cantina -vasi vinari: serbatoi, vinificatori, fermentino, autoclavi e qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli Impianto di mungitura (fisso) Impianto automatico alimentazione bestiame Impianto abbeveraggio Macchinari e attrezz. - per produzione olio Macchinari e attrezz. - per lavor.e confez. prod. orticoli Macchinari e attrezz. - per molini Macchinari e attrezz. - per la preparazione di mangimi Macchinari e attrezz. - per lavorazione e confezion. uova Macchinari e attrezz. - altri prodotti Attrezz. varie per pompa per l'acqua (non riconversione) Attrezz. varie per l'irrigazione (non riconversione) Attrezz. varie per fertirrigazione (non riconversione) Investimenti strutturali per la produzione di energia termica da PANNELLI SOLARI
I.2 - Meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali con particolare riguardo agli aspetti di riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione)	diventato OB1
L - Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale	Fabbricati per immagazzinamento automatizzato dei prodotti finiti Macchinari e attrezzature per movimentazione automatizzata della materia prima e dei prodotti finiti, per la gestione degli imballaggi delle scorte e degli ordini Acquisizione hardware e software per la logistica
M - Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	Fabbricati adibiti alla commercializzazione diretta Macchinari e attrezz. - per vendita diretta prodotti aziendali
N - hardware e software ed allacciamenti in rete	Acquisizione hardware e software per l'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) Acquisizione hardware e software per il commercio elettronico Acquisizione hardware e software per acquisizione competenze digitali (e-skills) Acquisizione hardware e software per l'apprendimento in linea (e-learning) Accesso e allacciamento alla rete
OA1 - Energie rinnovabili - Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	Acero campestre (Acer campestre L.) Bagolaro L. (Celtis australis) Carpino (Carpinus betulus)

	Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)
	Castagno (<i>Castanea sativa</i> L.)
	Farnia (<i>Quercus robur</i> L.)
	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Willd.)
	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)
	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)
	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)
	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> Gaertner)
	Platano (<i>Platanus x hispanica</i> Munch)
	Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.)
	cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale)
	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)
	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)
	Paulownia tormentosa (<i>Paulonia</i>)
	Rovere (<i>Quercus petraea</i> Mattus.)
OA2a - Energie rinnovabili - Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale a partire da fonti agroforestali	Impianti per la produzione di energia termica da biomassa (cippato, pellets ecc.)
	Impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (cippato, pellets ecc.)
	Impianti di cogenerazione a biomassa (cippato, pellets ecc.)
	Opere edili connesse alla realizzazione dell'impianto
	Acquisto di nuove attrezzature per la lavorazione della biomassa destinata alla produzione di energia
	Acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia
	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione di energia elettrica e/o termica da BIOMASSE
OA2b - Energie rinnovabili - Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale a partire da fonti rinnovabili	Investimenti strutturali per la produzione di energia elettrica da FOTOVOLTAICO
OA2c - Energie rinnovabili - Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale a partire da fonti reflui provenienti dall'attività aziendale	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione di energia elettrica da BIOGAS
	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione di energia termica da BIOGAS
	Investimenti strutturali per la produzione di energia elettrica da BIOGAS
	Investimenti strutturali per la produzione di energia termica da BIOGAS
	Impianti di cogenerazione a biogas
OB1 - Cambiamenti climatici - Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	Acquisto di dispositivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione) (#)
	Acquisto di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura conservativa) (#)
	Acquisizione hardware e software per agricoltura di precisione/conservativa (#)
OB2 - Cambiamenti climatici - Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione,	Lavori di coibentazione tetti e solai (*)

commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che riducano la perdita di calore	Parete ventilata (*)
	Cappotto termico interno o esterno (*)
	Sostituzione di infissi (*)
OB3 - Cambiamenti climatici - Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni	Reti antigrandine
	Reti anti pioggia
OC1 - Risparmio idrico e depurazione acque reflue - Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	Invasi aziendali
	Riconversione sistemi irrigui
OC2 - Risparmio idrico e depurazione acque reflue - Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	Impianto di depurazione
	Macchinari per la gestione delle acque di scarico
P - Spese generali	Costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino a 5% dell'investimento strutturale ammesso
	Costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro

(#) L'**agricoltura di precisione** è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. (Es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il dosaggio variabile)

L'**agricoltura conservativa** è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche complementari tra le quali l'alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo;

(*) in grado di assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quanto riportato in tabella dell'allegato B al DM 11/03/2008 e s.m.i.

Delocalizzazione

Viene riconosciuta tale priorità in base a quanto definito al cap 5.2.4 pag 263 in nota del Programma di Sviluppo Rurale: *“Delocalizzazione: trasferimento totale di un'attività da un sito ad un altro a causa di impedimenti dati da vincoli urbanistici e ambientali che ne limitano lo sviluppo”* con contestuale dismissione del sito produttivo esistente.

7.2 ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

1. Bagnolo di Po
2. Calto
3. Canaro
4. Canda
5. Castelguglielmo
6. Castelmassa
7. Ceneselli
8. Ficarolo
9. Gaiba
10. Gavello
11. Giacciano con Baruchella
12. Melara
13. Occhiobello
14. Pincara
15. Salara
16. Stienta
17. Trecenta
18. Adria
19. Bergantino
20. Castelnuovo Bariano
21. Fiesso Umbertiano

MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE – PROVINCIA DI ROVIGO

1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 - Descrizione generale

La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

La finalità della misura è di:

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera economia territoriale;
- promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Lattiero-caseario (latte vaccino);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Carne (bovino, suino, avicolo, uova);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, , mangimi);
- Tabacco;
- Settori minori (olio d'oliva; florovivaismo riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti);

1.2 - Obiettivi

- a. Conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base;
- b. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- c. ridurre le emissioni di CO₂ grazie al risparmio energetico e l'utilizzo di energia derivante da combustibili fossili;
- d. migliorare la qualità delle acque

1.3 - Ambito territoriale

La misura viene attivata sul territorio della provincia di Rovigo.

2 - SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti beneficiari

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende:

qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende:

la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) .

Il sostegno, è limitato alle:

a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);

b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3.

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

2.2 – Criteri di ammissibilità

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella provincia di Rovigo.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento.

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Nel caso di investimenti di bonifica dall'amianto che non incidono direttamente sulla redditività aziendale, il miglioramento del rendimento globale dell'azienda viene valutato con riferimento al seguente elemento qualitativo:

- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dell'amianto

L'utilizzo di tale parametro per la giustificazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è subordinato alla approvazione della proposta di modifica del PSR da parte della Commissione Europea.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

3 - INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione di stabilimenti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
- b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento;
- c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;

- d. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro;
- e. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC;
- f. investimenti diretti :
 - f1) al miglioramento dell'efficienza energetica:
 - ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'isolamento termico;
 - f2) all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda:
 - realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti della lavorazione;
 - realizzazione di impianti fotovoltaici;
 - f3) gestione delle risorse idriche:
 - impianti di trattamento delle acque di scarico.

3.2 - Spese ammissibili:

1- Investimenti materiali:

- (a) costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili;
- (b) acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata purchè sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato;
- (c) acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito e le macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende;
- (d) acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

2- Investimenti immateriali:

Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e contabilizzazione dei lavori e alla consulenza e supporto ai fini della rendicontazione delle spese, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1 elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

3.3 - Limiti e condizioni

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Nel settore vitivinicolo non è inoltre ammesso:

- a. l'acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli atte a svolgere le seguenti operazioni:
 - pigiatura/ diraspatura
 - pressatura
 - filtrazione/ centrifugazione/flottazione
 - concentrazione/arricchimento
 - stabilizzazione
 - refrigerazione
 - trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: :pompe, nastri, coclee
 - dosaggio di elementi (O₂, SO₂, ecc)
 - imbottigliamento
 - confezionamento
 - automazione magazzino

- appassimento uve

b. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extraziendali:

Acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli;

in quanto finanziabili nell'ambito dell'OCM vino (D.M. n. 294 del 10/10/2012).

E', invece, ammissibile l'acquisto di vasi vinari intesi come serbatoi, vinificatori, fermentini, autoclavi e qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli .

Nel caso in cui il miglioramento del rendimento globale dell'azienda sia dimostrato attraverso l'elemento " salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dell'amianto" di cui al punto 2.2., i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere una presa d'atto che, le domande presentate potranno essere giudicate inammissibili o decadere dalla graduatoria nel caso in cui non fosse accolta dalla Commissione Europea la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale.

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono, comunque, finanziabili:

- a. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori. Fanno eccezione quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione.
- b. investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- c. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- d. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- e. acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- f. spese di noleggio attrezzature;
- g. spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- h. spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- i. indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- j. spese relative ad investimenti non iscritti nei beni ammortizzabili pluriennali;
- k. tutte le spese così come definite al capitolo 5.2.2 dell'allegato A "Indirizzi Procedurali" di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i..

3.4 – Durata degli impegni

A) Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del patrimonio immobiliare e/o dell'attività d'impresa.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i..

Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono regolamentati con le modalità di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i..

B) Impegni di fornitura

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a sottoscrivere impegni di fornitura del prodotto interessato all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria.

Gli impegni di fornitura avranno durata per tre annate agrarie successive a quella in cui si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore (AVEPA), in allegato alla domanda di saldo, l'elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per tre annate agrarie successive, gli impegni di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate. La mancata presentazione di questo elenco determinerà la decadenza della domanda e il recupero delle somme già erogate.

Limitatamente al settore della carne le imprese di trasformazione beneficiarie potranno produrre l'elenco dei macellatori dai quali acquistano i capi/carne macellati purchè questi ultimi esibiscano un elenco che identifichi gli allevatori fornitori dei capi da macellare.

Gli impegni di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare e commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento .

Gli impegni di fornitura non sono richiesti per quelle produzioni che vengono conferite in modo obbligatorio sulla base di disposizioni statutarie dell'impresa di trasformazione (es. cooperative, O.P.) nel caso in cui tali conferimenti siano pari o superiori al 70% della produzione totale trattata.

C) Controlli ex post

Ai fini di verificare il rispetto degli impegni di fornitura di cui al precedente punto B i beneficiari, rientranti nel campione ex post previsto dall'articolo 30 del reg. CE n. 1975/2006 saranno oggetto di controlli in loco nelle tre annate agrarie successive a quella in cui si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di contributo.

Durante tali controlli viene verificato il rapporto percentuale tra materia prima proveniente da produttori agricoli / materia prima complessivamente lavorata nell'anno di riferimento:

Qualora tale rapporto sia inferiore al 70% (minimo previsto) , si procede al recupero del contributo erogato come di seguito specificato:

- proporzionalmente alla differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo, se tale differenza supera del 3%, ma non più del 20% la percentuale accertata.

(es. % accertata di materia prima da produttori agricoli/materia prima totale trasformata = 60%; differenza 70-60 = 10 %; il 10% rappresenta 16% di 60 → riduzione del 16% del contributo concesso)

- interamente qualora la differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo superi del 20% la percentuale accertata.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come definiti negli indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i. ed opportunamente valutati da AVEPA.

4 - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando : 7.661.998,00²² di euro.

La somma messa a bando viene ripartita tra i diversi settori produttivi individuati nella tabella 7.1, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. rapporto percentuale tra valore della produzione agricola del settore / valore complessivo di tutti i settori (vedi tabella 7.1): peso percentuale pari a 50 % ;
2. rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore / volume complessivo della spesa di tutti i settori: peso percentuale pari a 50 %.

Il volume della spesa è determinato dalla sommatoria del volume degli investimenti considerati ammissibili per ciascun settore.

Ai fini di un più efficace riparto delle risorse, gli eventuali importi residui provenienti dai settori per i quali sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno ridistribuiti tra i rimanenti settori in modo proporzionale al numero di domande ammesse.

4.3 - Livello ed entità dell'aiuto

²² Importo modificato con DGR n. 795 del 31/05/2013

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali il beneficiario intenda accedere ad altri contributi, regionali, nazionali, comunitari, l'aliquota massima di contributo concedibile è del 20%.

Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, entro i termini stabiliti dagli indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i., l'erogazione di un anticipo o, in alternativa, di un acconto

4.4 – Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000,00 di euro per soggetto giuridico beneficiario,

Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 € per soggetto giuridico beneficiario, innalzato a 400.000 per operazioni nel comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.

In tutti gli altri settori l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000,00 € per soggetto giuridico beneficiario,

4.5 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 20 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni del contributo e le disposizioni per la conclusione delle operazioni previste negli Indirizzi procedurali generali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i..

5 - CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

L'applicazione della misura è riservata ad operazioni localizzate nella provincia di Rovigo.

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Tali istanze, con attribuito punteggio, saranno inserite in graduatorie suddivise per settore. che raggrupperanno le imprese in funzione della tipologia di prodotto oggetto di intervento.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate, applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi.:

1) Ubicazione:

Verrà data priorità assoluta agli investimenti ubicati nei comuni (allegato 7.3) in cui trova applicazione il D.L. del 06/06/2012 n. 74 convertito con modificazioni in L. del 01/08/2012 n. 122 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012"

Al fine di garantire questa priorità all'atto della formazione delle specifiche graduatorie settoriali viene quindi assegnato a tale fattispecie di domande un punteggio di partenza di 115 punti (superiore alla somma dei singoli punti derivanti da tutti i criteri di priorità di seguito elencati);

2) qualità degli investimenti:

Gli investimenti dovranno essere classificati in base alle priorità stabilite per ogni singolo settore indicate nella tabella 7.2 del presente bando.

Per i comparti non ricompresi nella tabella 7.2 il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito facendo riferimento alle seguenti filiere:

- grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali ;
- lattiero-caseario e carne per i comparti riconducibili alle produzioni animali in funzione dei relativi prodotti ottenuti.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità investimenti	Punti
Strategica nuove sfide (SNS)	35
Strategica (S)	30
Alta (A)	20
Media (M)	10
Bassa (B)	0

Il punteggio complessivo viene calcolato tenendo conto dell'incidenza della spesa ammissibile delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda ed eseguendo la media ponderata dei punti attribuiti ad ogni singola priorità.

Es. investimenti in termini di spesa ammissibile: SNS: 40%, S: 25%, A: 35%.

Punteggio= $[0,4 \times (35 \text{ punti}) + 0,25 \times (30 \text{ punti}) + 0,35 \times (20 \text{ punti})] = (14 + 7,5 + 7) = 28,5$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Fatto salvo quanto previsto negli indirizzi procedurali in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimenti, rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse tra quelle finanziabili si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

3) - numero di produttori di base fornitori di materia prima

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento dei settori di produzione agricola interessati garantendo una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi derivanti dall'investimento stesso.

N. produttori	Punti
> 1000	30
$750 < n \leq 1000$	27
$500 < n \leq 750$	25
$400 < n \leq 500$	22
$300 < n \leq 400$	20
$200 < n \leq 300$,	15
$100 < n \leq 200$	10
$50 < n \leq 100$,	5

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori si adottano i seguenti criteri:

- imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima:
media dell'ultimo biennio considerato dei soci conferenti;
- imprese non gestite dai produttori agricoli: la media dell'ultimo biennio considerato dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima.
Nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori è calcolato in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa di trasformazione.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima.

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.

Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

Qualora in sede di collaudo finale delle opere venisse riscontrato, sulla base degli elenchi dei fornitori e dei soci conferenti allegati alla domanda di pagamento, un numero di produttori inferiore rispetto a quelli presentati in domanda, ciò comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria nonché all'esclusione della domanda da quelle finanziabili.

- 4) percentuale della quantità di prodotto trasformato di qualità riconosciuto o in corso di riconoscimento commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata:

I sistemi di qualità riconosciuti sono i seguenti: DOC, DOCG, DOP, IGP (esclusi i vini), STG, Biologico (reg CE 834/2007 e reg. CE 889/2008)

% Quantità	Punti
$< 80 < x \leq 100$	15
$70 < x \leq 80$	12
$60 < x \leq 70$	10
$50 < x \leq 60$	8
$40 < x \leq 50$	7
$30 < x \leq 40$	6
$20 < x \leq 30$	5
$10 < x < 20$	4

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto di qualità dovranno essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per prodotti di qualità in corso di riconoscimento si intendono quelli per i quali, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sia stato concluso l'iter per la valutazione MIPAAF e sia stata svolta la pubblica audizione.

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d'investimento

- 5) Percentuale della quantità di prodotto trasformato con certificazione di rintracciabilità (UNI 10939:2001, UNI 11020:2002, ISO 22005:2008) commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata

% Quantità	Punti
$< 80 < x \leq 100$	10
$50 < x \leq 80$	7
$30 < x \leq 50$	5
$20 < x \leq 30$	3

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto con certificazione volontaria, dovranno essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà avere validità per tale annata.

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d'investimento

Se la certificazione di rintracciabilità si riferisce a latte ad alta qualità (D.M. 185/91 "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità») i punteggi sopra riportati vengono raddoppiati

- 6) Possesso di certificazione di processo GLOBALGAP/EUREPGAP, BRC, IFS per lo stabilimento oggetto d'investimento: punti 5.

Ai fini del riconoscimento del punteggio la certificazione, dovrà riferirsi all'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà avere validità per tale annata.

- 7) tipologia soggetto beneficiario
AOP o OP riconosciute e loro soci a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente bando:
Punti 10.

5.3 Preferenze

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dell'istanza

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
 - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 comma 3 (imprese intermedie)
 - c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa (con riferimento all'indice economico prescelto).
 - d. dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali
 - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. permesso di costruire, ove previsto.

Se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrato entro 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa.
In allegato alla domanda, dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.
6. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune. Nei 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, se non già presente in allegato alla stessa, dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità della domanda, dichiarazione attestante che è trascorso, senza effetti, il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego o di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
7. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
8. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s'impegna ad acquisire da produttori agricoli per il triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un

quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento mediante la stipula di impegni di fornitura.

9. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti.

La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito delle CCIAA provinciali.

10. documentazione probante l'effettivo numero di occupati espressi in ULA per l'ultimo bilancio concluso (es. dati di sintesi della procedura UNIEMENS, DM10, ecc.), anche per imprese associate/controllate estere, delle quali occorre allegare copia del bilancio
11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
12. Piano d'investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede per la determinazione delle dimensioni aziendali
13. Computo metrico estimativo analitico redatto secondo le modalità previste negli indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i., unitamente agli atti progettuali;
14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancanza della documentazione di cui al punto 4 comporta il non riconoscimento del punteggio richiesto. Il documento richiamato al punto 6 è essenziale qualora non sia stato allegato alla domanda di aiuto il documento di cui al punto 5.

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 5 e 6 nei termini perentori di 90 giorni dalla chiusura del termine ultimo per la presentazione della domanda, comporta la non ammissibilità della stessa.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- a) Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali:
1. registri vitivinicoli (vinificazione, imbottigliamento, commercializzazione) per le imprese del settore vitivinicolo;
 2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario;
 3. il registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
 4. l'elenco dei produttori conferenti tratto dalla documentazione contabile (mastrino fornitori).
- b) Per la priorità relativa alla certificazione di qualità o alla certificazione volontaria di prodotto:
1. copia della certificazione dell'ente preposto al relativo rilascio (per i prodotti DOP, IGP, STG e Biologico);
 2. copia del registro di vinificazione/commercializzazione, dichiarazione vitivinicola per il settore vitivinicolo;
 3. copia della certificazione dell'ente preposto al rilascio delle certificazioni volontarie di prodotto e di processo.

- c) Per la richiesta del punteggio relativa alla tipologia di soggetto beneficiario, nel quadro “Dati Specifici” della domanda di aiuto, dovrà essere indicata l’OP o l’AOP riconosciute a cui l’impresa aderisce.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,.....);
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
5. elenco dei beni realizzati o acquistati oggetto dell’aiuto.
6. l’elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per le tre annate agrarie successive a quella del collaudo, gli impegni di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per l’erogazione dell’aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

7.1 Valore della produzione per settore (%)

SETTORI	% VALORE PRODUZIONE
Vitivinicolo	13,24
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate)	17,71
Carne (bovino, suino avicolo, uova)	38,57
Lattiero-caseario	10,85
Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, mangimi)	14,85
Altri settori ((olio d’oliva; florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, miele, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti)	2,49
Tabacco	2,29

Tabella 7.2 Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

PRIORITA'	Strategica nuove sfide (SNS)	Strategica (S)	alta (A)	Media (M)	Bassa (B)
-----------	------------------------------	----------------	----------	-----------	-----------

INVESTIMENTI		GRANDI COLTURE	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO-VIVAISMO	VITIVINICOLO e OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
A	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	S Nuove costruzioni solo per fusioni edelocalizzazioni*	S	S delocalizzazioni e fusioni*	A	S delocalizzazioni e fusioni*	S fusioni o con dismissione di pari capacità*	A terza e quarta lavorazione*
B	Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	S	S	S	A	A	A	S terza e quarta lavorazione*
C	Adeguamento delle linee produttive a sistemi di gestione qualità, ambientale, rintracciabilità ed etichettatura	S	S	S	S	S(**)	S	S
D	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.	A	B	A	S	S(**)	S	S terza e quarta lavorazione*
E	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC	S	B	S	S	S(**)	S	S
F	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle nuove sfide							
F1	Miglioramento dell'efficienza energetica, ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiale da costruzione che migliorino l'isolamento termico	B	B	SNS	SNS	B	B	SNS
F2	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda: - realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti delle lavorazioni	SNS	B	SNS	SNS	B	SNS	SNS
F3	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda: Realizzazione di impianti fotovoltaici	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS
F4	Gestione delle risorse idriche impianti di trattamento delle acque di scarico	SNS (solo oleoproteaginose)	B	SNS (Solo impianti di trasformazione)	B	SNS	SNS	SNS

(*) In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore.

(**) Nel settore vitivinicolo non è ammesso:

- l'acquisto di attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione dei vasi vinari intesi come serbatoi, vinificatori, fermentini, autoclavi e qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli ;
- l'allestimento punti vendita al dettaglio aziendali;

in quanto finanziabili nell'ambito dell'OCM vino (D.M. n. 294 del 10/10/2012).

7.3 - Priorità “Ubicazione”- elenco comuni

1. Bagnolo di Po

2. Calto

3. Canaro

4. Canda

5. Castelguglielmo

6. Castelmassa

7. Ceneselli

8. Ficarolo

9. Gaiba

10. Gavello

11. Giacciano con Baruchella

12. Melara

13. Occhiobello

14. Pincara

15. Salara

16. Stienta

17. Trecenta

18. Adria

19. Bergantino

20 Castelnuovo Bariano

21. Fiesso Umbertiano

MISURA: 111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE²³**AZIONE: 3 - Interventi di formazione individuale in azienda****1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L'agricoltura e la silvicoltura odierne abbisognano in modo particolare di adeguate azioni di formazione e di informazione per accrescere le capacità professionali degli imprenditori, per avvicinarli alle innovazioni tecnologiche e per sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione etico-sociale dell'impresa.

Tra le tipologie di formazione, l'attività di tipo individuale risulta senz'altro interessante in quanto i contenuti, la tempistica, e la metodica sono mirati alle necessità del singolo. Nell'ambito della formazione individuale, l'attività di sostegno, fornita da una figura qualificata, all'imprenditore direttamente nella propria azienda può contribuire all'accrescimento di conoscenze specifiche. Tale azione comprende interventi mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore attraverso una attività formativa a carattere individuale da svolgersi nell'azienda dell'utente e/o in altre aziende agricole. Il Piano formativo, che definisce l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico e la tempistica di realizzazione delle attività, potrà vertere su tematiche inerenti, a titolo di esempio, ai sistemi di conduzione etica dell'azienda, di conduzione con metodo biologico, i sistemi di gestione ambientale, di riconversione aziendale, la biodiversità, l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE, l'acquisizione della TCI, i contenuti a supporto delle misure attivate nell'ambito dei Progetti integrati di impresa.

1.2 Obiettivi

- Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori
- Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche con riferimento alla relativa funzione ambientale, etica e sociale
- Agevolare la diffusione e l'implementazione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa anche allo scopo di avvicinare le imprese al mercato
- Sensibilizzare e diffondere le conoscenze per la salvaguardia della biodiversità e per ridurre le emissioni di gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici per indurre una maggior produzione ed utilizzazione di energie rinnovabili e una migliore gestione delle risorse idriche.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1. Soggetti richiedenti**

Giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in conformità alla misura 112 - PGB.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell'ambito del Pacchetto Giovani B; i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dal rispettivo bando.

²³ Integrazione Misura 111 apportata con DGR n. 2807 del 24/12/2012

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Interventi di formazione individuale, mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore agricolo, sviluppate internamente all'azienda o in altre aziende agricole, sulla base di un piano formativo individuale. Le tematiche da sviluppare dovranno essere coerenti con gli obiettivi che l'imprenditore agricolo intende perseguire con il progetto integrato d'impresa.

Saranno ammessi interventi formativi della durata minima di 25 ore.

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato tecnico "Adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione degli interventi" di cui al successivo paragrafo 7.

Spese ammissibili

- spese per compenso formatore; sono previste 3 fasce di livello, definite come:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore e nella docenza svolta nell'ambito di iniziative di formazione; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia e nella docenza svolta nell'ambito di iniziative di formazione.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;

- spese accessorie fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile:
 1. noleggio e acquisto di materiali e supporti didattici;
 2. rimborsi spese per attività del formatore e dell'allievo inerenti l'intervento formativo.

3.2. Limiti e condizioni

Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore, o eventualmente più tecnici formatori, in funzione delle specifiche esigenze descritte in un piano formativo individuale. In ogni caso, il numero dei formatori non potrà essere superiore a cinque. L'attività formativa deve essere realizzata da formatori esperti afferenti ad organismi accreditati alla formazione.

Il tecnico formatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- istruzione secondaria superiore;
- esperienza documentabile in attività di docenza nell'ultimo triennio;

- specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, che dovrà risultare documentata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e/o all'esperienza professionale acquisita.

La presentazione del curriculum del formatore è obbligatoria e lo stesso dovrà essere allegato al piano formativo individuale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda di aiuto.

Il formatore non potrà esercitare, per il medesimo soggetto richiedente, attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114 del PSR 2007-2013. Gli interventi previsti dalla presente azione non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.

Il tecnico formatore è tenuto inoltre a utilizzare nell'esecuzione dell'attività le procedure informatiche che saranno messe a disposizione dalla Regione del Veneto.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Saranno finanziate tutte le domande presentate nell'ambito dei Pacchetti Giovani inserite nella specifica graduatoria.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo fino al 80% della spesa ammissibile massima di € 2.000,00.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Il presente aiuto può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario una sola volta nell'arco della durata del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

4.4 Termini e scadenze

L'attività formativa deve essere conclusa entro il termine di 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. La data di avvio dell'attività formativa non potrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande presentate saranno inserite nella specifica graduatoria Pacchetto Giovani secondo le priorità per la stessa previste.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dei progetti

Con la domanda di ammissione ai benefici è prevista la presentazione di un Piano formativo individuale che descrive l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico, il calendario di massima delle attività formative, il programma di spesa, il curriculum del formatore e gli eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo. Il Piano formativo individuale è predisposto e sottoscritto dal formatore e validato dall'Organismo accreditato alla formazione a cui afferisce il formatore.

6.2 Adempimenti del beneficiario

Il soggetto beneficiario risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione del Veneto.

Non sono ammesse varianti di tipo sostanziale al Piano formativo individuale approvato, ovvero modifiche del quadro complessivo delle relative iniziative e delle modalità di realizzazione, soprattutto se comportano variazioni riguardanti gli elementi di priorità valutati in sede di istruttoria, e comunque rispetto al perseguimento degli obiettivi iniziali. Variazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventi

particolari ed eccezionali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte alla valutazione di AVEPA, ai fini dell'eventuale autorizzazione.

6.3 Realizzazione delle attività formative

Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione dell'attività prevista dal presente bando, viene fatto esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA. Le attività di formazione dovranno essere documentate attraverso l'apposito registro presenze debitamente compilato e sottoscritto da parte del discente e del formatore.

Ai fini della valutazione dell'intervento formativo, esso è considerato concluso proficuamente con la realizzazione completa dell'intero percorso.

6.4 Presentazione della domanda

La misura viene attivata all'interno del Pacchetto Giovani e prevede la procedura di presentazione e di selezione della domanda descritta nel bando della Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori.

Alla domanda di aiuto alla presente misura, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. il divieto di esercitare, per il medesimo soggetto richiedente, attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114 del PSR 2007-2013;
 - b. che gli interventi previsti con questa domanda non prefigurano in alcun modo azioni di consulenza aziendale;
3. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;
4. documentazione provante l'accreditamento dell'organismo alla formazione al quale afferisce il tecnico formatore;
5. Piano formativo individuale (secondo la modulistica e le modalità predisposte da AVEPA);

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.5 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. documentazione attestante lo svolgimento dell'iniziativa formativa secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA;
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATO TECNICO

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Avvio intervento formativo: almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio del singolo intervento deve essere presentata ad AVEPA la comunicazione di avvio, corredata dalla seguente documentazione:

- calendario definitivo delle lezioni completo di orari, delle tematiche trattate e della sede/i;
- scheda docente con relativo riferimento per la reperibilità;
- registro presenze per la vidimazione;

Variazioni nella gestione degli interventi: sono oggetto di preventiva comunicazione con almeno 2 giorni di anticipo le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento delle lezioni;
- sospensione o annullamento della lezione

Registro presenze: ciascun intervento formativo deve essere dotato di un apposito "Registro presenze", preventivamente vidimato da AVEPA, nel quale verrà indicato il nominativo dell'allievo. Il registro dovrà essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte dell'allievo e del relativo docente.

Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro presenze, viene richiesta la presenza al suo interno di uno specifico "Foglio avvertenze" che evidenzii le principali operazioni e regole da eseguire ai fini della regolare registrazione delle informazioni previste.

Il registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che dovrà riportare tutte le annotazioni richieste (numero del modulo, argomento della lezione, data, e orario, registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario).

Il registro assume connotati e carattere di atto pubblico, cui consegue specifica responsabilità a norma di legge in merito alla veridicità di quanto in esso attestato dai relativi soggetti sottoscrittori.

In caso di smarrimento del registro presenze, dovrà essere presentata apposita denuncia di smarrimento presso il Comando dei Carabinieri competente per territorio e presentare copia della denuncia, unitamente alla dichiarazione del legale Rappresentante dell'Organismo formatore (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ad AVEPA. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà comprendere la ricostruzione del percorso formativo effettuato.

Conclusione intervento formativo a conclusione dell'intervento deve essere presentata ad AVEPA la comunicazione di regolare conclusione.

Orario: l'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 21.00. L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

Visite didattiche: nell'ambito del programma formativo potranno essere previste attività esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni. Le visite proposte dovranno svolgersi nell'arco di una sola giornata ed essere coerenti con i contenuti didattici del piano formativo. Le visite didattiche potranno essere riconosciute finanziariamente nel limite orario del calendario formativo e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Attestato di frequenza: l'Attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore dell'azione formativa al soggetto che abbia frequentato regolarmente l'intero percorso formativo (100% delle ore previste).

Il documento redatto sulla base dell'apposito fac-simile, deve riportare la denominazione ed il codice assegnati al Piano formativo individuale, la data e la sede di svolgimento, la denominazione per esteso ed il timbro dell'organismo formatore, l'indicazione del numero di ore e della percentuale di frequenza, la

denominazione e la firma del rappresentante abilitato alla sua sottoscrizione (legale rappresentante, responsabile progetto/corso).

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA ²⁴**AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli****1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L'azione prevede un aiuto agli imprenditori agricoli a rimborso parziale delle spese sostenute per l'utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell'ambiente e dello spazio rurale. Gli interventi dell'azione sono indirizzati al settore agricolo e vertono su tematiche riguardanti l'obiettivo "competitività del settore agricolo e forestale" (asse 1) e l'obiettivo "gestione del territorio e ambiente" (asse 2).

1.2 Obiettivi

I principali obiettivi dell'azione sono i seguenti:

- promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
- far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e protezione dell'ambiente;
- accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;
- diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro;
- diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti.

1.3 Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani.

Per le domande presentate nell'ambito di Progetti Integrati, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI**3.1. Tipi di interventi**

Per potere essere considerati ammissibili all'aiuto, i servizi di consulenza agricola devono riguardare gli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell'azienda beneficiaria:

a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:

- criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

b) Ambiti di applicazione facoltativi "nuovi standard", quali ad esempio:

- ambiente;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali;
- buone condizioni agronomiche e ambientali;

²⁴ Integrazione Misura 114 azione 1 apportata con DGR n. 2807 del 24/12/2012

- sicurezza sul lavoro.
- c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “nuove sfide”:
- tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell’uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, etc.);
- qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
- miglioramento dell’efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
- gestione sostenibile d’impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
- innovazione e trasferimento tecnologico e ICT;

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell’ambito di applicazione.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l’utilizzo di servizi di consulenza agricola erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

3.3. Limiti e condizioni

L’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM per il settore ortofrutta e PSR, quest’ultimo, di norma, interviene per le imprese aderenti alle Organizzazioni Produttori OP, in maniera esclusiva solo per la consulenza di base.

Altresì, per le imprese aderenti alle OP ortofrutta, ma che operano anche in altri settori (es, carne, latte, ecc) è ammessa la consulenza avanzata in ambiti e argomenti riferibili specificatamente ai medesimi settori.

Quanto sopra è applicabile anche al settore miele/apicoltura.

L’agevolazione non è cumulabile con quella di cui all’azione 2 della misura 114.

Nell’ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell’ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Saranno finanziate le domande presentate nell’ambito dei Pacchetti Giovani, inserite in posizione utile nelle rispettive graduatorie.

4.2 Livello ed entità dell’aiuto

Il livello di aiuto è pari all’80% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L’importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Livello di consulenza	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
Consulenza base (1 visita aziendale intermedia)	1.500,00	1.200,00
Consulenza base e consulenza avanzata (2 visite aziendali intermedie)	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.

L'aiuto potrà essere concesso:

- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
- per l'utilizzo di consulenze su argomenti differenti.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande presentate nell'ambito dei Progetti Integrati saranno inserite nelle relative graduatorie secondo le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Organismi di consulenza

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione agricola, riconosciuti dalla Regione e che sarà notificato da AVEPA, contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o che sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

6.2. Servizi di consulenza

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa previste.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
- c) Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).

- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.
In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l'effettuazione di una sola verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e contributo come indicato al precedente punto 4.3 "Limiti di intervento e di spesa.
- e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore.

Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.

L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari che sono stati esaminati; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.

La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad Avepa: la scheda aziendale e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza devono svolgere il servizio di consulenza aziendale in modo conforme agli obblighi previsti dal presente bando e dalle disposizioni specifiche adottate da AVEPA.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento all'organismo di consulenza.

6.3 Presentazione della domanda

Ciascun soggetto richiedente con superficie agricola totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
 - b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 2 della misura 114;
 - c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
 - d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
 - e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 132 - PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE ²⁵**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 – Descrizione generale**

La misura persegue l'obiettivo di contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico incentrato, tra l'altro, sul miglioramento e la qualificazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad aderire a sistemi di qualità alimentare comunitari, nazionali o regionali.

Attraverso questa misura la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi finalizzati al miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti.

Il supporto quindi è previsto nei confronti dei produttori al fine di sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni.

Campo di applicazione

La misura viene attivata nell'ambito della misura 112 – Pacchetto Giovani (PG).

L'agricoltore deve aderire ad almeno uno dei sistemi di qualità alimentare previsti dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006, per i prodotti riconosciuti ed elencati nell'Allegato tecnico 1 (paragrafo 7).

1.2 – Obiettivi

La misura prevede un sostegno finanziario finalizzato a coprire i maggiori costi sostenuti per la qualificazione e certificazione delle produzioni aziendali.

In particolare la misura ha i seguenti obiettivi:

Obiettivi specifici

- A. Aumentare la competitività delle aziende e del settore primario nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export).
- B. Migliorare la qualità ed il livello di garanzia delle produzioni.
- C. Diversificare le produzioni attraverso la qualificazione e la certificazione per nuovi sbocchi di mercato.

Obiettivi operativi

- A. Stimolare lo sviluppo di nuovi schemi di certificazione e nuovi disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- B. Incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi di qualità riconosciuti istituzionalmente.
- C. Incentivare l'adesione alla certificazione e ai controlli.

1.3 – Ambito territoriale

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – PG.

I soggetti richiedenti devono possedere tutti i requisiti previsti dallo specifico bando.

²⁵ Integrazione Misura 132 apportata con DGR n. 2807 del 24/12/2012

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

La misura è volta ad incentivare la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare previsti dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Tale intervento consiste nell'adesione dell'azienda agricola alle attività di controllo previste nell'ambito del sistema di qualità prescelto e nell'assoggettamento a tutte le verifiche previste dal piano dei controlli per accertare la conformità del processo/prodotto alle specifiche del sistema.

3.1.2 Spese ammissibili

- a) Costo di iscrizione e contributo annuo per la partecipazione al sistema di qualità;
- b) costo delle analisi chimiche, fisiche e/o organolettiche del prodotto, previste dal piano dei controlli del sistema di qualità;
- c) costo delle altre analisi previste dal piano dei controlli del sistema di qualità (es. analisi dei terreni e delle acque).

3.2 – Limiti, condizioni e durata degli impegni

L'aiuto è erogato al massimo per due annualità consecutive per ciascun beneficiario.

Il periodo d'impegno decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 – Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

4.2 – Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 3.000 euro/anno per beneficiario, corrispondente ad un importo massimo complessivo di spesa ammissibile pari a 6.000 euro per beneficiario nei due anni d'impegno.

L'importo minimo di spesa ammissibile è pari a 300 euro/anno per beneficiario.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Si applicano le priorità previste dal bando della misura 112 – PG.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

Si applicano gli elementi di preferenza previsti dal bando della misura 112 – PG.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La domanda di pagamento dovrà essere presentata annualmente, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun anno d'impegno.

Ciascuna domanda di pagamento deve fare riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

In caso di revoca del beneficiario dal sistema di qualità la domanda di aiuto decade automaticamente.

6.1 – Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto, entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dall'Allegato A "Indirizzi procedurali" alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. di aderire ad almeno uno dei sistemi di qualità previsti dall'art. 22 del reg. (CE) n. 1974/2006, per i prodotti riconosciuti ed elencati nell'Allegato tecnico 1 al presente bando;
 - b. impegno a presentare annualmente la domanda di pagamento con la relativa rendicontazione, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun anno d'impegno;
3. relazione tecnica illustrativa del progetto, conforme al modello predisposto da AVEPA.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 3 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (contenuto nel modello di domanda);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati (fatture emesse dall'ente di certificazione e dai laboratori di analisi) e dei relativi giustificativi di pagamento;
3. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura;
4. documentazione rilasciata dall'ente di certificazione attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

Allegato 1: Sistemi di qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1974/2006.

I prodotti regionali riconosciuti nell'ambito dei sistemi di qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1974/2006 sono i seguenti:

1. I prodotti ottenuti con metodo biologico (regolamento (CE) n. 834/2007).
2. I prodotti DOP-IGP (regolamento (CE) n. 510/2006):

DOP	IGP
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP	Cotechino di Modena IGP
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP	Mortadella Bologna IGP
Sopressa Vicentina DOP	Salame di Cremona IGP
Formaggio Asiago DOP	Zamponi di Modena IGP
Formaggio Casatella Trevigiana DOP	Asparago Bianco di Cimadolmo IGP
Formaggio Grana Padano DOP	Asparago di Badoere IGP
Formaggio Montasio DOP	Ciliegia di Marostica IGP
Formaggio Monte Veronese DOP	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP
Formaggio Piave DOP	Insalata di Lusia IGP
Formaggio Provolone Valpadana DOP	Marrone di Combai IGP
Formaggio Taleggio DOP	Marroni del Monfenera IGP
Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP	Pesca di Verona IGP
Olio extravergine di oliva Garda DOP	Radicchio di Chioggia IGP
Olio extravergine di oliva Veneto "Valpolicella", "Euganei-Berici" e "del Grappa" DOP	Radicchio di Verona IGP
Aglio Bianco Polesano DOP	Radicchio Rosso di Treviso IGP
Asparago Bianco di Bassano DOP	Radicchio Variegato di Castelfranco IGP

Marrone di San Zeno DOP	Riso del Delta del Po IGP
	Riso Nano Vialone Veronese IGP

3. I prodotti a specialità tradizionale garantita (regolamento (CE) n. 509/2006):

- Mozzarella STG

4. Vini a denominazione d'origine e indicazione geografica (regolamento (CE) n. 479/2008):

DOCG	DOC	IGT
Amarone della Valpolicella	Arcole	Alto Livenza
Bagnoli Friularo	Bagnoli	Colli Trevigiani
Bardolino superiore	Bardolino	Conselvano
Colli Asolani-Prosecco o Asolo-Prosecco	Bianco di Custoza	Delle Venezie
Colli di Conegliano	Breganze	Marca Trevigiana
Colli Euganei Fior d'Arancio	Colli Berici	Val Lagarina
Conegliano Valdobbiadene-Prosecco	Colli Euganei	Veneto
Lison	Corti Benedettine del Padovano	Veneto orientale
Montello Rosso	Gambellara	Veronese
Piave Malanotte	Garda	Vigneti delle Dolomiti
Recioto della Valpolicella	Lessini Durello	
Recioto di Gambellara	Lison-Pramaggiore	
Recioto di Soave	Lugana	
Soave superiore	Merlara	
	Montello e Colli Asolani	
	Monti Lessini o Lessini	
	Piave	
	Prosecco	
	Riviera del Brenta	
	San Martino della Battaglia	
	Soave	
	Valdadige	
	Valdadige Terradeiforti	
	Valpolicella	
	Valpolicella ripasso	
	Venezia	
	Vicenza	
	Vigneti della Serenissima	